SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 ottobre 1997, n. **341.**

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) stabilita dall'articolo 4 del protocollo sullo statuto della Banca medesima, annesso al trattato ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successivamente modificata con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, 29 settembre 1980, n. 579, 18 aprile 1984, n. 88, e 9 maggio 1988, n. 167, è aumentata a 11.017.450.000 di ECU in conformità alla decisione adottata l'11 giugno 1990 dal Consiglio dei Governatori della Banca stessa, per il periodo dal 1994 al 1998.

2. L'importo di ECU 234.312.088 della riserva supplementare della Banca, imputabile all'Italia, è considerato come riserva disponibile e trasformato in capitale interamente versato mediante incorporazione.

3. La quota da versare rappresenterà l'1,81323563 per cento di ECU 5.274.412.912 pari a ECU 95.637.587 e sarà corrisposta in dieci rate semestrali di uguale importo.

Art. 2.

1. I pagamenti degli importi di cui all'articolo 1 sono effettuati in ECU, in conformità della decisione del Consiglio dei Governatori dell'11 giugno 1990.

Art. 3.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in complessive L. 158.672.000.000 al netto della quota di L. 39.668.000.000 dell'anno 1996 già finanziata, ed è ripartito in rate semestrali costanti.

2. All'onere relativo agli anni 1997 e 1998 valutato, rispettivamente, in L. 119.004.000.000 ed in L. 39.668.000.000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per detti anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2107):

Presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 2 agosto 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 ottobre 1996, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 22 e 28 maggio 1997.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, l'8 luglio 1997.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, ed approvato il 16 luglio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2673):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 22 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione ed approvato il 16 settembre 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 14 ottobre 1957, n. 1203, reca: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a)* Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; *b)* Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; *c)* Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee».

— Il testo dell'art. 4 del protocollo sullo statuto della Banca europea degli investimenti, annesso al trattato ratificato e reso esecutivo ai sensi della citata legge n. 1203/1957, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Il capitale della Banca è di un miliardo di unità di conto; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri, sono le seguenti:

Germania	300	milioni
Francia	300	milioni
Italia	240	milioni
Belgio	86,5	milioni
Paesi Bassi	71,5	milioni
Lussemburgo	2	milioni

Il valore dell'unità di conto corrisponde a 0,88867088 grammi d'oro fino.

Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato.

2. L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro.

3. Il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può decidere un aumento del capitale sottoscritto».

— Le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, 29 settembre 1980, n. 579, 18 aprile 1984, n. 88 e 9 maggio 1988, n. 167, hanno stabilito i successivi aumenti della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea degli investimenti (BEI). Da ultimo l'art. 1 della citata legge n. 167/1988 aveva fissato tale quota in 5.508.725.000 di ECU.

97G0377

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 1997, n. **342.**

Disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha delegato il Governo ad emanare norme legislative, in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, che ha apportato disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Considerato che le sezioni riunite della Corte dei conti non hanno espresso il proprio parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «legale rappresentante dell'ente,» sono inserite le seguenti: «al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente»;

b) dopo l'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: «In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 36, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta comunale.».

Art. 2.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

«8-*bis*. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.».

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente: «*e-bis)* la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.».

Art. 4.

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «da comunicare ai terzi interessati» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.»;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.»;

c) al comma 4 le parole: «per ogni altro effetto di legge» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera *e)*».

Art. 5.

1. La lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «*e)* acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.».

Art. 6.

1. Al comma 2 dell'articolo 78 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: «al risanamento» sono sostituite dalle seguenti: «al ripiano».

Art. 7.

1. All'articolo 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «contiene la dettagliata illustrazione delle» sono sostituite dalle seguenti: «valuta le» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.»;

b) al comma 2 dopo le parole: «al Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «ed alla procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione.»;

c) al comma 2 la parola: «ed» è sostituita dalle seguenti: «La deliberazione».

Art. 8.

1. All'articolo 81 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile.».

Art. 9.

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «nel corso del quale è stata adottata la delibera di dissesto se questa è precedente alla data del primo settembre, ovvero dall'anno successivo se la delibera di dissesto è stata adottata in data posteriore» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.»;

b) al comma 3 le parole: «di adozione della deliberazione di dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.»;

c) al comma 5 le parole: «decorrente dall'anno di adozione della delibera di dissesto, se questa è anteriore al primo settembre, ovvero dall'anno successivo se posteriore» sono sostituite dalle seguenti: «decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato».

Art. 10.

1. All'articolo 85, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.».

Art. 11.

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «Gli amministratori dell'ente locale dissestato ed il segretario sono tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente locale è tenuto»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «*3.* L'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti, rientrano nel patrimonio dell'ente locale.».

Art. 12.

1. All'articolo 87 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.»;

b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.

3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:

a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 37 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 81, comma 2;

c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.

4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.»;

c) al comma 5, dopo le parole: «del piano di rilevazione» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.»;

d) al comma 6 dopo le parole: «nel piano di rilevazione» sono inserite le seguenti: «per insussistenza, totale o parziale del debito», dopo le parole: «è ammesso ricorso» sono: inserite le seguenti: «in carta libera» e dopo le parole: «entro 60 giorni dal ricevimento» sono inserite le seguenti: «decidendo allo stato degli atti.»;

e) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «*7-bis.* In caso di inosservanza del termine fissato dal comma 1, può essere disposta la sostituzione dell'organo straordinario di liquidazione, o di parte di esso. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti.».

Art. 13.

1. Al comma 8 dell'articolo 88 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo 46, comma 1, è elevato sino al 40 per cento.».

Art. 14.

1. All'articolo 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dall'articolo 24 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo le parole: «con la Cassa depositi e prestiti» sono inserite le seguenti: «o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 88, comma 8». La parola «eroga» è sostituita dalle seguenti: «o altri istituti di credito erogano». L'ultimo periodo è abrogato;

b) al comma 11 le parole: «crediti nei confronti dell'ente» sono sostituite dalla seguente: «debiti»;

c) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: «*12-bis.* Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione di ricerca per la finanza locale, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.».

Art. 15.

1. All'articolo 90 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo 89, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.

2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 89, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.»;

b) al comma 3 le parole: «l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad *acta* per l'adozione dei prescritti provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 90 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è inserito il seguente:

«Art. 90-*bis* *(Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti)*. — 1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.

2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 88, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 88, comma 8, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. È fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.

3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del solo capitale, in relazione all'anzianità del debito, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a trenta giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.

4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

5. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco che viene allegato al piano di rilevazione della massa passiva.

6. Si applicano per il seguito della procedura le disposizioni degli articoli precedenti.

7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.».

Art. 17.

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei pareri è espresso un motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;».

Art. 18.

1. Gli enti locali che sono stati autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per il risanamento finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, mediante quote pluriennali la cui erogazione è prevista per gli anni successivi al 1997, sono autorizzati a richiedere al predetto istituto l'erogazione anticipata delle quote ancora da riscuotere. Le quote medesime saranno poste in ammortamento dal primo gennaio successivo alla data di erogazione. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della disponibilità sul capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 90-*bis* del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, si applicano anche agli enti per i quali non è stato depositato il piano di rilevazione ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, fatti salvi gli atti già acquisiti dagli organi straordinari di liquidazione ed i provvedimenti da questi già adottati. Ai piani di rilevazione non ancora depositati viene assegnato un ulteriore termine scadente il 30 settembre 1998.

3. I ricorsi pervenuti ai sensi dell'articolo 87, comma 6, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sono decisi dal Ministero dell'interno sulla base delle norme di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 77 del 1995. È consentita l'integrazione della documentazione entro ulteriori trenta giorni decorrenti dalla richiesta del

Ministero dell'interno. Il termine per la decisione riprende a decorrere dal momento in cui perviene l'integrazione.

4. Agli enti per i quali è stato depositato ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modificazioni, il piano di rilevazione, per i quali la massa attiva dovesse rivelarsi insufficiente al pagamento dell'intera massa passiva, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 90-*bis* del decreto legislativo n. 77 del 1995. L'organo della liquidazione, qualora avesse provveduto ad erogare acconti ai sensi dell'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 1995, in misura superiore al 40 per cento, può offrire un'ulteriore somma non superiore al 20 per cento per la definizione transattiva del debito. La percentuale della transazione non può comunque superare l'80 per cento del debito.

5. Per gli enti per i quali è stato approvato ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n. 77 del 1995, il piano di estinzione ma non è stato ancora approvato il rendiconto di cui all'articolo 89, comma 12, del decreto legislativo n. 77 del 1995, alla liquidazione degli ulteriori debiti ammissibili ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995, provvede l'organo della liquidazione straordinaria utilizzando l'eventuale quota di mutuo di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, se ancora disponibile o con le altre risorse messe a disposizione dall'ente locale.

6. Per gli enti per i quali l'organo straordinario ha approvato il rendiconto della liquidazione, alla liquidazione degli ulteriori debiti ammissibili ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modificazioni, provvede direttamente l'ente locale interessato utilizzando l'eventuale quota di mutuo di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, se ancora disponibile o con risorse proprie.

Art. 19.

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro settembre e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1.

3. Il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, individuati ai sensi del comma 1, è esercitato, prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria, dalla Commissione di ricerca per la finanza locale, di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, ora denominata Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Sono abrogati gli articoli 328 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche, il comma 7 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni del presente comma. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a rideterminare la composizione ed il funzionamento della predetta Commissione in relazione agli ulteriori compiti ad essa attribuiti.

4. Gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, come individuati al comma 1, nonché quelli che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

5. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modifiche ed integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti dagli organismi di gestione degli enti locali, previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, nei costi complessivi di gestione sono

considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 4, lettera *c)*, sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui al comma 4.»;

b) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

«*8.* Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 3:

a) gli enti locali che non presentano il certificato con l'annessa tabella di cui al comma 1, sino all'avvenuta presentazione della stessa;

b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.

8-bis. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono tenuti, per la durata del risanamento, alla presentazione della certificazione di cui al comma 4, sono soggetti ai controlli di cui al comma 3 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, lettera *a).*

8-ter. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, è applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si è verificata l'inadempienza, mediante trattenuta in un'unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni successivi.».

2. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono abrogati.

Art. 20.

1. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 9 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.

2. La lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, è sostituita dalla seguente: «*c)* per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 36 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 9 della legge n. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) reca la delega per l'emanazione di norme legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 77/1995 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane.

— Il D.Lgs. n. 77/1995 reca: «Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali».

— Il D.Lgs. n. 336/1996 reca: «Disposizioni correttive del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3, comma 6, del citato D.Lgs. n. 77/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 3 (*Servizio finanziario*). — 1. Con il regolamento di contabilità gli enti di cui all'art. 1, comma 2, disciplinano l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.

2. È consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.

3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità.

4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e di determinazione dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finaziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario legale rappresentante dell'ente, *al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente,* al segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni — non compensabili da maggiori entrate o minori spese — tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. *In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'art. 36, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta comunale.*

7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2 del citato D.Lgs. n. 77/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 12 (*Relazione previsionale e programmatica*). — 1. Gli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.

2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

3. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

4. Per ciascun programma è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.

5. La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.

6. Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla delibera di cui all'art. 14, comma 1, lettera *c)*, e relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

8. Con il regolamento di cui all'art. 114 è approvato lo schema di relazione, valido per tutti gli enti, che contiene le indicazioni minime necessarie a fini del consolidamento dei conti pubblici.

8-bis. *Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica*».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, del citato D.Lgs. n. 77/1995 come modificato dal citato D.Lgs. n. 336/1996 e come ulteriormente modificato dal presente articolo:

«Art. 14 (*Altri allegati al bilancio di previsione*). — 1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:

a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale;

b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie — ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 — che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;

e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

e-bis) *la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà prevista dalle disposizioni vigenti in materia*».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 35 del citato D.Lgs. n. 77/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 35 (*Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*). — 1. Gli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. *Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non esegire la prestazione sino a quando i dati non vengano comunicati.*

2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. *La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.*

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e *per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera* e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

5. Agli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'art. 36, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 37 del citato D.Lgs. n. 77/1995 come modificato dal presente articolo è il seguente:

«Art. 37 (*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*). — 1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 36, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 35, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 36, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 44 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 78, comma 2, del citato D.Lgs. n. 77/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 78 (*Soggetti della procedura di risanamento*). — 1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.

2. L'organo straordinario di liquidazione provvede *al ripiano* dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.

3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 79 del citato D.Lgs. n. 77/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 79 (*Deliberazione di dissesto*). — 1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'art. 77 e *valuta le* cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. *Alla stessa è allegata una dettagliata relazione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.*

2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno *ed alla procura regionale regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione* è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'art. 35, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'art. 81. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio per l'esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 81 del D.Lgs. n. 77/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 81 (*Conseguenze della dichiarazione di dissesto*). — 1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 92, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

4-bis. *Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo modificato dall'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile».*

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 84 del citato D.Lgs. n. 77/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 84 (*Attivazione delle entrate proprie*). — 1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'ar. 80, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello *dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.* In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello *dell'ipotesi di bilancio riequilibrato*.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonchè di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, *decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato*, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 85, comma 1, del citato D.Lgs. n. 77/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 85 (*Composizione, nomina e attribuzioni dell'organo straordinario di liquidazione*). — 1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario, per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri. *Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.*

2. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.

3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità di cui all'art. 102.

4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:

a) rilevazione della massa passiva;

b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;

c) liquidazione e pagamento della massa passiva.

5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla procura regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 86 del citato D.Lgs. n. 77/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 86 (*Poteri organizzatori dell'organo straordinario di liquidazione*). — 1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.

2. *L'ente locale è tenuto* a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario.

3. *L'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale*».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 87 del D.Lgs. n. 77/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 87 (*Rilevazione della massa passiva*). — 1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. *Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.*

2. *Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.*

3. *Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:*

a) *debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 37 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;*

b) *i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 81, comma 2;*

c) *i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.*

4. *L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.*

5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli astanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, *tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.*

6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione *per insussistenza, totale o parziale, del debito* od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione è ammesso il ricorso *in carta libera*, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento *decidendo allo stato degli atti.* La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso.

7. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.

7-bis. *In caso di inosservanza del termine fissato dal comma 1, può essere disposta la sostituzione dell'organo straordinario di liquidazione, o di parte di esso. Il Ministero dell'interno stabilisce con propno provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti*».

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 88, comma 8, del citato D.Lgs n. 77/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 88 (*Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento*). — 1. Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 85, comma 4, lettera *b)*, l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.

2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.

3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.

4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.

5. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'art. 46, comma 1.

6. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all'art. 28, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle già definite.

7. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.

8. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite all'organo straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate. *L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimiali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'art. 46, comma 1, è elevato sino al 40 per cento.*

9. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.

10. Per il finanziamento delle passività l'ente locale può destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

11. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme».

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 89 del citato D.Lgs. n 77/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 89 (*Liquidazione e pagamento della massa passiva*). — 1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'art. 87, comma 1. Al piano è allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.

2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'articolo 88 nella misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall'elenco delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 88.

3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarità del deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l'entità dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passività inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva disponibile gli importi degli accantonamenti non più necessari, su segnalazione del Ministero dell'interno, per scadenza dei termini di impugnativa del provvedimento di diniego di ammissione al passivo o per definitività della pronuncia sui ricorsi proposti ai sensi dell'art. 87, comma 6.

5. Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo straordinario della liquidazione può disporre ulteriori acconti per le passività già inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilità nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti *o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'art. 88, comma 8*, per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti *o altri istituti di credito erogano* la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione.

6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'art. 88, e comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno.

7. Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione di ricerca per la finanza locale, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui al presente comma, è sospeso.

8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno è notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.

9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.

10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.

11. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse richieste relative ad ulteriori *debiti.*

12. Entro il termine di sessanta giorni delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.

12-bis. *Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione di ricerca per la finanza locale, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato*».

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 90 del citato D.Lgs. n. 77/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 90 (Debiti non ammessi alla liquidazione). — 1. *In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'art. 89, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.*

2. *Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'art. 89, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.*

3. Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 *si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127*».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 88, comma 2, del citato D.Lgs. n. 77/1995, è il seguente:

«Art. 83 (*Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento*), comma 2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno».

Nota all'art. 17:

— Il testo dell'art. 105, del citato D.Lgs. n. 77/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 105 (*Funzioni*). — 1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. *Nei pareri è espresso un motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;*

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare de' rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'art. 64.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 100, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori».

Note all'art. 18:

— Il testo dell'art. 25 del D.L. n. 66/1995 (Risanamento degli enti locali dissestati e mobilità del personale degli enti medesimi), abrogato dall'art. 123 del citato D.Lgs. n. 77/1995, era il seguente:

«Art. 25 (*Risanamento degli enti locali dissestati e mobilità del personale degli enti medesimi*). — 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione.

2. Il piano di risanamento è costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente.

3. Nella parte del piano di risanamento relativa al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato la situazione verificatasi. Nella stessa:

a) è indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi;

b) sono elencati, sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il consiglio, indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa conseguito, provvede al riconoscimento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la necessità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua copertura. Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati:

1) il provvedimento dell'alienazione dei beni comunali disponibili;

2) le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutuate;

3) le entrate *una tantum;*

4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente.

4. Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera *b)* del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai seguenti commi.

5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituirà uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovrà essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le precisazioni di legge, alla comunità. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo determinato sostenuta nell'ultimo triennio. Potrà essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entità del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilità nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione è obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilità potrà essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli.

6. Il piano di risanamento è istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale può richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimità del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La commissione può chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e può richiedere alla competente Intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contribuenti congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente. La commissione può chiedere al comitato regionale di controllo la nomina di un commissario *ad acta* per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite. La commissione esprime inoltre un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. Per tale adeguamento è stanziata la somma di lire 100 miliardi, prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo.

7. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale può autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali è stata riscontrata la legittimità del riconoscimento effettuato dal consiglio dell'ente. Con lo stesso decreto è accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso.

8. Il mutuo è concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed è ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento è a carico dell'ente, che dovrà destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovrà essere ripartito in più esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti è utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.

9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento è consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa.

10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Nelle more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresì le azioni esecutive dei creditori dell'ente.

11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contributo ordinario integrativo, il consiglio approva definitamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso, adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.

12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato i nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilità con tutti gli effetti conseguenti.

13. Gli eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente. Il consiglio comunale è tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda, il comitato regionale di controllo è tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario *ad acta*. Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla procura generale della Corte dei conti.

14. Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo.

15. È fatto divieto agli enti per i quali è stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e l'integrazione dei trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione.

16. Il Ministro dell'interno può autorizzare il distacco di segretari comunali e provinciali presso la segreteria della commissione di ricerca per la finanza locale, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente articolo, con imputazione dell'onere per il trattamento economico al fondo dei diritti di segreteria di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

17. Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, è dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.

18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilità per la veridicità e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonché al presente articolo».

— Per il testo degli articoli 86, 87, 88, 89 e 90 del citato D.Lgs. n. 97/1995, vedasi, rispettivamente, le note agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15.

Note all'art. 19:

— Il testo dell'art. 45 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 45 (Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie). — 1. *Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentavano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.*

2. *Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro settembre e da pubblicare nella* Gazzetta Ufficiale, *sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1.*

3. *Il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, individuati ai sensi del comma 1, è esercitato, prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria, dalla Commissione di ricerca per la finanza locale, di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, ora denominata Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Sono abrogati gli articoli 328 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche, il comma 7 dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni del presente comma. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a rideterminare la composizione ed il funzionamento della predetta Commissione in relazione agli ulteriori compiti ad essa attribuiti.*

4. *Gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, come individuati al comma 1, nonché quelli che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:*

a) *Il costo compplessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;*

b) *il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento.*

c) *il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.*

5. *I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 4, lettere* a) *e* b) *devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modifiche od integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti dagli organismi di gestione degli enti locali, previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 4, lettera* c) *sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.*

6. *Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da pubblicare nella* Gazzetta Ufficiale, *sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui al comma 4.*

7. *(Abrogato).*

8. *Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 3:*

a) *gli enti locali che non presentano il certificato con l'annessa tabella di cui al comma 1, sino all'avvenuta presentazione della stessa;*

b) *gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.*

8-bis. *Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono tenuti, per la durata del risanamento, alla presentazione della certificazione di cui al comma 4, sono soggetti ai controlli di cui al comma 3 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, lettera* a).

8-ter. *Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, è applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si è verificata l'inadempienza, mediante trattenuta in un'unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni successivi».*

— Il testo dell'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 281/1997 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:

«6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato».

— Il testo dell'art. 92 del citato D.Lgs. n. 77/1995, è il seguente:

«Art. 92 (*Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato*). — 1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione di ricerca per la finanza locale, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni.

2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.

3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione di ricerca sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente.

4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione di ricerca il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.

5. Con il decreto di cui al comma 3 è disposto l'eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto dall'art. 91, comma 4».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (Abrogato)».

— La legge n. 142/1990 reca: «Ordinamento delle autonomie locali».

— Il testo dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1986 (Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali), è il seguente:

«Art. 44. — Il capitale di dotazione dell'azienda è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dal comune all'atto dell'istituzione dell'azienda o successivamente.

Salve le eccezioni previste dalla legge, l'azienda è tenuta a corrispondere al comune un interesse pari a quello da questo sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti.

Per i beni conferiti in natura il consiglio comunale stabilisce i criteri per la relativa valutazione e per il computo dell'interesse da riconoscere al comune conferente pari per tasso e durata a quelli praticati dalla Cassa depositi e prestiti per finanziamenti similari».

— Il testo dell'art. 328 del R.D. n. 383/1934, abrogato dal presente articolo, era il seguente:

«Art. 328. — Presso il Ministero dell'interno è istituita una Commissione centrale per la finanza locale, la quale, oltre le attribuzioni previste da speciali disposizioni di legge, ha quella di dare pareri su tutte le questioni relative alla finanza locale, che siano sottoposte al suo esame dal Ministro dell'interno o dal Ministro delle finanze».

— Il testo del comma 7 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 504/1992 (Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie), abrogato dal presente articolo, era il seguente:

«7. La commissione centrale per la finanza locale istituita dall'articolo 328 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383, assume la denominazione di "Commissione centrale per gli organici degli enti locali". Alla composizione della predetta Commissione centrale per gli organici degli enti locali disciplinata dall'art. 4 della legge 8 gennaio 1979, n. 3, è aggiunto, quale vice presidente, il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed un funzionario dello stesso Ministero, esperto in materia di dissesto finanziario degli enti locali».

— Si riportano di seguito le disposizioni dell'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4, del D.L. n. 415/1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie), abrogate dal presente articolo:

«1. Dall'anno 1990, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.

2. Dall'anno 1990, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto, in misura non inferiore al 50 per cento, con la relativa tassa. Per l'anno 1990 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Dall'anno 1990, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione.

4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989 ed eventuali successive modifiche. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nell'anno relativo alla tariffa. Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento ai dati della competenza, comprovati da documntazione ufficiale. Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consortili devono inoltre essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio».

Note all'art. 20:

Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 9 della legge n. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) il cui ultimo periodo (in corsivo e tra parentesi) è abrogato dal presente articolo:

«6. Sono abrogati l'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, e, all'art. 27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "all'art. 53, comma 1, ed". *[All'articolo 31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, le parole: "in sede di assestamento" sono sostituite dalle parole "una tantum"]*».

— Il testo dell'art. 31 del D.Lgs. n. 77/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 31 *(Avanzo di amministrazione)*. — 1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 30, può essere utilizzato:

a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;

b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 37;

c) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 36 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;*

d) di spese di investimento.

3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati».

97G0374

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 3 ottobre 1997.

Suddivisione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma, mediante l'istituzione di una seconda facoltà.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in particolare l'art. 27;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art. 1, commi 90 e 91;

Considerato che, con verbale d'intesa sottoscritto in data 13 gennaio 1997 tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il comune di Roma, la regione Lazio e l'amministrazione provinciale di Roma, sono stati individuati gli obiettivi generali, gli strumenti, gli indirizzi di massima sulle nuove localizzazioni, nonché gli indirizzi generali per il sistema universitario della Capitale;

Ravvisata, in attesa della emanazione del decreto ministeriale previsto per la sede di Roma La Sapienza dall'art. 1, comma 90, della citata legge n. 662/1996, la necessità di procedere prioritariamente alla suddivisione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma, al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 90 e 91 della legge n. 662/1996 sopra menzionata, realizzando, di conseguenza, un primo decongestionamento dell'Università «La Sapienza»;

Vista la lettera di intenti tra l'Università «La Sapienza» di Roma e la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor, con la quale, tra l'altro, si conviene che la Fondazione metterà a disposizione dell'Università, nel reciproco interesse, adeguate strutture facenti parte dell'ospedale San Raffaele in Roma e considerato, altresì, che tale lettera di intenti a suo tempo finalizzate per le necessità delle scuole di specializzazione dei corsi di diploma universitario, è utile al fine di dislocare nella suddetta struttura una parte dei letti del contingente riconosciuto al policlinico Umberto I nell'ambito del protocollo di intesa con la regione Lazio, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 517/1993;

Rilevata la particolare importanza dell'iniziativa, diretta all'attivazione di programmi scientifici e di attività formative nel settore biomedico, inscindibilmente connesse con le attività di ricerca e di assistenza, al fine di realizzare, sulla base dell'intesa tra l'Università «La Sapienza» di Roma e la Fondazione Monte Tabor, una struttura primaria di eccellenza per lo svolgimento di attività formative e di ricerca scientifica, nonché di qualificata assistenza sanitaria;

Vista la deliberazione adottata in data 28 gennaio 1997 dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia del menzionato Ateneo, in merito allo sdoppiamento della facoltà;

Vista la delibera del 20 maggio 1997 con la quale il citato consiglio di facoltà determina le modalità dello sdoppiamento medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 90, della legge n. 662/1996;

Vista la deliberazione adottata dal senato accademico dello stesso Ateneo in data 20 maggio 1997, con la quale viene fissato il numero di studenti per ciascun anno di corso del corso di laurea in medicina e chirurgia della nuova facoltà;

Viste le deliberazioni in data 3 luglio 1997 e 4 luglio 1997, con le quali, rispettivamente, il consiglio d'amministrazione ed il senato accademico dell'Università «La Sapienza» di Roma approvano, con richiesta di modifiche ed integrazioni, la bozza del provvedimento ministeriale concernente lo sdoppiamento della citata facoltà;

Vista la nota ministeriale n. ACG/2 (43) 1172/97 del 12 settembre 1997 in merito alla richiesta di parere al competente assessorato della regione Lazio circa lo sdoppiamento della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma;

Vista la nota n. 425 del 23 settembre 1997 con la quale la regione Lazio esprime il proprio consenso per quanto attiene la proposta di sdoppiamento della citata facoltà e la creazione di un nuovo polo universitario localizzato presso l'attuale sede della casa di cura San Raffaele in Roma;

Ritenuto di recepire tali delibere per le parti che stabiliscono le modalità della suddivisione della facoltà, in applicazione del comma 90 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996;

Avvalendosi della deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

1.1. A decorrere dall'anno accademico 1997-1998, la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma è suddivisa mediante l'istituzione di una seconda facoltà con il corso di laurea di medicina e chirurgia e con corsi di diploma universitario e scuole di specializzazione, attivi nell'attuale facoltà. La suddivisione comporta anche il passaggio nella seconda facoltà, ubicata in strutture idonee, oggi identificate nell'ospedale San Raffaele in Roma, di strutture, personale ed attrezzature facenti capo all'attuale facoltà dell'Università «La Sapienza», nei limiti e con le modalità stabilite dai competenti organi accademici su proposta del consiglio della prima facoltà.

1.2. L'organizzazione scientifico-didattica della seconda facoltà è disciplinata dall'ordinamento universitario e risponde alle autorità accademiche dell'Università «La Sapienza».

1.3. A decorrere dall'anno accademico 1997-1998 possono essere aperte le immatricolazioni del primo anno e le iscrizioni a tutti gli ulteriori cinque anni successivi al primo.

1.4. Lo sdoppiamento rientra negli accordi di programma Ministero-Università nonché nell'intesa con la regione Lazio per gli aspetti assistenziali.

Art. 2.

2.1. Il consiglio di facoltà si costituisce allorché risultino assegnati alla seconda facoltà almeno cinque professori di cui tre di I fascia e due di II fascia. A questa costituzione, comunque non oltre il termine dell'anno accademico 1997/1998, e ad ogni altra incombenza provvede il consiglio della prima facoltà, secondo modalità deliberate dal medesimo consiglio.

2.2. Il personale tecnico, amministrativo e socio-sanitario, in servizio presso le strutture interessate al passaggio alla seconda facoltà, potrà essere trasferito alla seconda facoltà.

2.3. Possono accedere alla seconda facoltà professori ordinari, associati e ricercatori in servizio presso l'attuale prima facoltà di medicina e chirurgia «La Sapienza» di Roma. Dalla data del presente decreto e fino alla costituzione della seconda facoltà non è più ammesso l'avvio di procedure di trasferimento alla attuale prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma.

2.4. I professori ed i ricercatori trasferiti, fino all'attivazione di adeguate strutture alla seconda facoltà e comunque non oltre tre anni dalla sua attivazione, possono continuare a svolgere le proprie attività di ricerca e didattica nell'ambito della prima facoltà di medicina «La Sapienza» di Roma.

Art. 3.

3.1. Il rettore, con propri decreti, su proposta della prima facoltà di medicina e chirurgia e delibera del senato accademico, provvede:

a) ad integrare lo statuto e i regolamenti vigenti, inserendo la seconda facoltà di medicina e chirurgia fra quelle appartenenti all'Università «La Sapienza» di Roma;

b) ad approvare i criteri di passaggio del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e socio-sanitario, acquisito il parere del consiglio di amministrazione;

3.2. Il rettore, con propri decreti, provvede al passaggio alla nuova facoltà del personale docente, tecnico, amministrativo e socio-sanitario.

3.3. L'Università definisce con atti convenzionali le modalità gestionali del complesso convenzionato. Tra il complesso convenzionato ed il policlino Umberto I valgono le norme sulla incompatibilità relative ai rapporti plurimi assistenziali con il Servizio sanitario nazionale.

Roma, 3 ottobre 1997

Il Ministro: BERLINGUER

97A8002

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 9 luglio 1997.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area Miralfiore sita nel comune di Pesaro.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Viste le note n. 03060 dell'11 marzo 1991 e n. 6574 del 13 giugno 1991 nelle quali la soprintentenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche dichiarava di ritenere l'area Miralfiore sita nel comune di Pesaro sottoposta a vincolo *ope legis* ai sensi del quinto comma dell'art. 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto «trattasi di complesso costituito da villa, giardino all'italiana, verde organizzato e zone coltivate o aventi l'aspetto di bosco costituenti un insieme unitario ...»;

Viste le note n. 211 del 4 giugno 1991 e n. 4988 del 30 marzo 1992 con le quali la regione Marche ha dichiarato di non considerare l'area suddetta soggetta alla tutela prevista dalla citata legge n. 431/1985;

Vista la decisione resa dal tribunale del riesame di Pesaro in data 18 luglio 1996, depositata, in cancelleria il 20 luglio 1996, nella quale si afferma: «... l'area boschiva in località Miralfiore di Pesaro non è soggetta al vincolo ambientale previsto dall'art. 1 della legge n. 431 dell'8 agosto 1985 ...»;

Vista la ministeriale della ex divisione II dell'allora ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici n. 1267/IIG del 19 giugno 1993 con la quale si invitava la predetta soprintendenza a valutare l'opportunità di imporre un vincolo ai sensi della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, sull'area in questione ed il successivo sollecito formulato dalla medesima Divisione con fax n. 21593/IIG2 del 2 novembre 1994 e dall'ufficio centrale per i beni ambientali e architettonici con nota n. 6726/G2 del 29 febbraio 1996;

Vista la nota n. 15453 dell'8 novembre 1995 con la quale la soprintendenza sopramenzionata invitava gli organi regionali competenti a formulare con urgenza una proposta di vincolo *ex lege* 1497/1939 per le aree

viciniori al bosco Miralfiore «al fine di contenere il quadro d'insieme in un ambito di particolare protezione», invitando tutti gli altri enti competenti in sede locale ad impedire qualsiasi variazione dello stato dei luoghi;

Rilevata l'inerzia degli organi regionali;

Vista la ministeriale n. SD/201/37831/1996 del 28 novembre 1996 con la quale è stato richiesto alla soprintendenza già menzionata di voler predisporre gli atti idonei all'emanazione di un provvedimento di vincolo *ex lege* 1497/1939 per l'area Miralfiore, di rilevante interesse paesaggistico e naturalistico in quanto boscata e ricca di arbusti e piante protette;

Considerato che nella citata ministeriale n. SD/201/37831 del 28 novembre 1996, appreso del rilascio di concessioni edilizie da parte del comune di Pesaro per interventi ricadenti nell'area predetta e di relativa attività edilizia in corso, veniva altresì formulato un invito allo stesso ufficio periferico affinché valutasse l'opportunità di predisporre un provvedimento di sospensione dei lavori in corso, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di vincolo;

Considerato che con nota n. 18062 del 19 dicembre 1996 la soprintendenza medesima trasmetteva la bozza del richiesto provvedimento di sospensione dei lavori in corso sottolineando la lesività degli stessi rispetto alle valenze ambientali dell'area;

Considerato che tale provvedimento è stato emanato in data 20 dicembre 1996 e notificato dalla prefettura di Pesaro e Urbino in data 21 dicembre 1996;

Considerato che con nota n. 18163 del 20 dicembre 1996 la citata soprintendenza ha inoltrato la proposta di vincolo *ex lege* 1497/1939 per l'area Miralfiori, sita nel comune di Pesaro e distinta al catasto al foglio 27, particelle numeri 1181 - 1210 - 1209 - 1207 - 1206 - 1263 - 1267 - 1271 - 1258 - 1256 - 1257 - 1270 - 1266 - 1180 - 1265 - 1269 - 1255 - 1253 - 1254 - 1268 - 1264 - 1278 - 1277 - 1279 - 1217 - 1251 - 1250 - 1261 - 1274 - 1276 - 1248 - 1249 - 1247 - 1246 - 1272 - 1170 - 1172 - 1273 - 1275 - 1259 - 1244 - 1243 - 1245 - 1205 - 1204 - 1242 - 1241 - 1260 - 1262 - 1237 - 1238 - 1240 - 1239 - 1252 - 1235 - 1236 - 1234 - 1231 - 1226 - 1229 - 1227 - 1212 - 1211 - 1228 - 1230 - 1218 - 1232 - 1225 - 1169 - 1215 - 1214 - 1222 - 1223 - 1219 - 1221 - 1220 - 1202 - 1203 - 1201 - 102 - 58 - 1153 - 1224 - 1233 - 1186 parte, confinanti con le particelle numeri 177 - 1254 - 103 - via Cimarosa - via Solferino - numeri 1184 - 1183 - 1182 - 1186 restante parte 1178 - 1177 - 60 - 59 stesso foglio 27;

Considerato che tale area e costituita da terreni agricoli ed in parte da un bosco tutelato dal regio decreto n. 3267/1923 di oltre sette ettari, dovuto ad un'intervento realizzato nel 1977 dal Corpo forestale dello Stato ed è caratterizzata da elementi naturalistici di particolare pregio;

Considerato che l'area medesima, insieme alla omonima Villa Miralfiore, vincolata *ex lege* 1° giugno 1939, n. 1089 con decreto ministeriale del 13 gennaio 1957, situata nel centro della città di Pesaro, oltre a costituire un vero e proprio polmone di verde, si configura quale polo architettonico-paesistico della città stessa;

Considerato che la zona sopradelimitata è stata sempre utilizzata a scopi agricoli e di asservimento del contesto fondiario di Villa Miralfiore e conserva pertanto ancora intatti profili paesaggistici di notevole valore;

Considerato che gli strumenti urbanistici vigenti consentono una parziale edificazione dell'area stessa e di conseguenza sussistono i presupposti per la realizzazione di insediamenti edilizi residenziali non confacenti per proporzioni, altezze e densità né alla tutela delle pregevoli valenze ambientali dell'area, né alla tutela della stessa villa il cui interesse storico-artistico è stato già riconosciuto con il citato decreto ministeriale del 13 gennaio 1957;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela che ne preservi le caratteristiche sopra riconosciute e garantisca una effettiva ed efficace tutela delle stesse;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 29 aprile 1997 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza;

Decreta:

L'area Miralfiore sita nel comune di Pesaro, così come sopra delimitata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto, del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 9 luglio 1997

Il Sottosegretario di Stato: BORDON

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 279

97A7876

DECRETO 12 settembre 1997.

Rettifica al decreto ministeriale 17 luglio 1985 alla «dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito nei comuni di Lucca, S. Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato, on. Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e relativo alla «dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito nei comuni di Lucca, S. Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari»;

Vista la nota n. 10039 del 9 luglio 1997 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali architettonici, artistici e storici per le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara comunicava che nel predetto decreto ministeriale del 17 luglio 1985, per mero errore materiale, alla pagina 5680 della *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985, alla seconda colonna, al rigo 50 ed al rigo 51 e stato scritto «... lungo una fascia di m 2,50 a destra e m 2,50 a sinistra ...» invece di «... lungo una fascia di m 250 a destra e m 250 a sinistra ...» elemento questo correttamente riportato in scala nella planimetria acclusa al medesimo decreto;

Esaminati gli atti inoltrati dalla predetta soprintendenza e rilevata la non corrispondenza tra il testo del decreto ministeriale del 17 luglio 1985 e la planimetria che ne fa parte integrante;

Rilevata di conseguenza la necessità e l'opportunità di procedere alla rettifica del provvedimento stesso al fine di sanare l'errore materiale sopraindicato

Decreta:

Il testo del decreto ministeriale 17 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e relativo alla «dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito nei comuni di Lucca, S. Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari» è così rettificato: alla pagina 5680 della *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985, alla seconda colonna, al rigo 50 ed al rigo 51 le parole «... lungo una fascia di m 2,50 a destra e m 2,50 a sinistra...» sono sostituite dalle parole «... lungo una fascia di m 250 a destra e m 250 a sinistra...». La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici artistici e storici per le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici dei comuni medesimi.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 12 settembre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BORDON

97A7877

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 31 luglio 1997.

Disposizioni in materia di licenze di pesca.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto l'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che prevede che il Ministro per le politiche agricole, al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, stabilisca, con proprio decreto, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza della costa, nonché adotti eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite;

Considerato che il regolamento (CEE) n. 3760/1992 del Consiglio del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura, si prefigge l'obiettivo generale di proteggere e conservare le risorse acquatiche marine vive disponibili ed accessibili, nonché di assicurarne lo sfruttamento razionale e responsabile su base sostenibile contribuendo a garantire un durevole equilibrio tra conservazione e gestione delle risorse e sforzo di pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 1626/1994 del Consiglio del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1997 concernente l'adozione del quinto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 1997-99;

Visto il proprio decreto 13 giugno 1997 recante misure urgenti in materia di licenze di pesca;

Considerato che il citato piano triennale prevede, tra gli strumenti di intervento per la realizzazione dei previsti obiettivi, una gestione programmata delle licenze di pesca;

Considerato che il Programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia italiana (POP), approvato dalla Commissione europea, al fine di assicurare l'equilibrio tra le risorse alieutiche e lo sforzo di pesca ha previsto una limitazione della capacità di pesca da realizzarsi attraverso riduzioni di particolari segmenti della flotta;

Considerata la necessità di confermare le misure atte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal POP della flotta da pesca italiana, già recate dal decreto ministeriale 13 giugno 1997;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 28 luglio 1997, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. In attesa di una disciplina organica della materia, da emanarsi entro il 31 gennaio 1998, al fine di garantire lo sfruttamento razionale ed equilibrato delle risorse biologiche marine ed assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal POP della flotta da pesca italiana, il mantenimento degli attrezzi di pesca già autorizzati, in caso di trasferimento dell'iscrizione della nave nella circoscrizione di capitaneria di porto appartenente ad altra regione o di passaggio ad altro tipo di pesca professionale, è subordinato al preventivo rilascio di un nulla osta da parte del Ministero per le politiche agricole.

2. Per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1, l'interessato deve presentare al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, apposita istanza, con firma autenticata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente al Ministero.

Art. 2.

1. Il Ministero, accertata la compatibilità della richiesta con gli obiettivi fissati dal POP ovvero dal piano triennale:

a) rilascia il nulla osta ovvero,

b) revoca l'autorizzazione all'esercizio della pesca con gli attrezzi il cui utilizzo si pone in contrasto con i suddetti obiettivi.

Art. 3.

1. Alle istanze, intese ad ottenere il rilascio della licenza di pesca a seguito di trasferimento dell'iscrizione della nave nella circoscrizione di capitaneria di porto di altra regione o di passaggio ad altro tipo di pesca professionale, pervenute prima della pubblicazione del presente decreto e non ancora istruite, si applicano le disposizioni del presente decreto.

Art. 4.

1. È istituito un sottocomitato per le licenze di pesca così costituito:

a) il direttore generale della pesca e dell'acquacoltura che lo presiede;

b) in rappresentanza delle associazioni professionali della pesca: dott. Massimo Coccia, dott. Ettore Ianì, dott. Roberto Arciprete e dott. Luigi Giannini;

c) in rappresentanza dei ricercatori componenti del Comitato in premessa indicato il prof. Corrado Piccinetti e prof. Massimo Spagnolo;

d) segretario: sig.ra Simonetta Spoletini.

2. Il sottocomitato di cui al comma 1 ha il compito di:

a) elaborare, entro il 31 dicembre 1997, proposte nella materia prevista dal presente decreto nonché conformemente agli indirizzi ed agli obiettivi del piano triennale;

b) rendere parere al Ministero in ordine ai provvedimenti di cui alla lettera *b)* dell'art. 2.

Art. 5.

1. Il decreto ministeriale 13 giugno 1997 in premessa citato è abrogato.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 31 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 257

97A7960

DECRETO 31 luglio 1997.

Proroga del termine per la presentazione delle domande di adesione al piano spadare.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1997, recante modalità tecniche di attuazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare;

Vista la circolare prot. n. 60128 del 26 giugno 1997 che aveva stabilito il termine di presentazione delle istanze per la riconversione delle spadare alla data del 10 agosto 1997;

Considerata l'opportunità, al fine di consentire la più efficace attuazione del piano di razionalizzazione e di riconversione delle spadare, di fissare al 31 ottobre 1997 il termine di presentazione per il corrente anno delle domande di adesione al piano di riconversione delle spadare onde;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 28 luglio 1997, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di presentazione per l'anno 1997 delle domande di adesione al piano di razionalizzazione e di riconversione delle spadare, adottato dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e dal CIPE, è fissato al 31 ottobre 1997.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 31 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 258

97A7961

DECRETO 26 settembre 1997.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Euganei».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Euganei», ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1983 ed il decreto ministeriale 10 ottobre 1994 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale per alcune tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Euganei» ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi;

Sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Euganei», di seguito elencati, è così modificato:

	da	a
«Colli Euganei» bianco	5,5 g/l	5,0 g/l
«Colli Euganei» Chardonnay	5,5 g/l	5,0 g/l
«Colli Euganei» Pinot bianco	5,5 g/l	5,0 g/l
«Colli Euganei» Cabernet	5,5 g/l	5,0 g/l
«Colli Euganei» Cabernet franc	5,5 g/l	5,0 g/l
«Colli Euganei» Cabernet Sauvignon	5,5 g/l	5,0 g/l
«Colli Euganei» Merlot	5,5 g/l	5,0 g/l
«Colli Euganei» rosso	5,5 g/l	5,0 g/l
«Colli Euganei» Riserva (per tutte versioni)	5,0 g/l	4,5 g/l
«Colli Euganei» novello	5,5 g/l	4,5 g/l

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A7875

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Valle Fiorita, in Ladispoli.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Valle Fiorita, con sede in Ladispoli, costituita per rogito notaio Raffaele Golia in data 26 aprile 1982, repertorio n. 13695, registro società n. 317/83, tribunale di Civitavecchia, B.U.S.C. n. 27713/198028.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Roma, 16 settembre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A7956

DECRETO 16 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Habitat 90, in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Habitat 90, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Riccardo Clemente in data 31 marzo 1988, repertorio n. 18292, registro società n. 7422/88, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 30719/237841.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Roma, 16 settembre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A7957

DECRETO 16 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Lavinia, in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Lavinia, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Achille Sabelli in data 12 gennaio 1955, repertorio n. 102379, registro società n. 850/55, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 4458/50206.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Roma, 16 settembre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A7958

DECRETO 16 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Palatina 79, in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Palatina 79, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giorgio Intersimone in data 29 gennaio 1979, repertorio n. 8326, registro società n. 1160/79, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 25154/167547.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Roma, 16 settembre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A7959

DECRETO 16 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa Il Tetto XV, in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Il Tetto XV a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 7 luglio 1980, repertorio n. 10572; tribunale di Foggia, registro imprese n. 4771; B.U.S.C. posizione n. 2336/178856, è sciolta ai sensi e per gli effetti dellart. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7867

DECRETO 16 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa Consorzio edilizio Dauno, in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, cosi come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli Uffici del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Consorzio edilizio Dauno a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vincenzo Meterangelis in data 6 febbraio 1981, repertorio n. 3367; tribunale di Foggia, registro imprese n. 5038; B.U.S.C. posizione n. 2429, 181865, è sciolta ai sensi e per gli effetti dellart. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7868

DECRETO 16 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa Il Tetto VIII, in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli Uffici del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Il Tetto VIII a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 9 giugno 1980, repertorio n. 10454; tribunale di Foggia, registro imprese n. 4726; B.U.S.C. posizione n. 2339/178859, è sciolta ai sensi e per gli effetti dellart. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7869

DECRETO 16 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa Orsara Casa, in Orsara di Puglia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione

generale della cooperazione demanda agli Uffici del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Orsara Casa a r.l., con sede nel comune di Orsara di Puglia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 15 ottobre 1984, repertorio n. 22893; tribunale di Foggia, registro imprese n. 6688; B.U.S.C. posizione n. 2987/206743, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7870

DECRETO 16 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa Giovane Europa, in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli Uffici del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Giovane Europa a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Gaetano Maulucci in data 28 settembre 1970, repertorio n. 89235; tribunale di Foggia, registro imprese n. 2500; B.U.S.C. posizione n. 1133/112845, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7871

DECRETO 16 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa Primavera 74, in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli Uffici del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Primavera 74 a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 15 maggio 1974, repertorio n. 94897; tribunale di Foggia, registro imprese n. 3145; B.U.S.C. posizione n. 1467/133063, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7872

DECRETO 16 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa Consorzio per l'edilizia economica e popolare tra cooperative di Capitanata 74, in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli Uffici del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Consorzio per l'edilizia economica e popolare tra cooperative di Capitanata a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Vinizia in data 11 luglio 1975, repertorio n. 98064; tribunale di Foggia, registro imprese n. 3371; B.U.S.C. posizione n. 1577/140812, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7873

DECRETO 30 settembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BELLUNO

Visto il primo comma dell'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio nei confronti delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli Uffici provinciali del lavoro, trasformati in Direzioni provinciali del lavoro con decreto ministeriale del 7 novembre 1996, n. 687, l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 24 luglio 1997;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) soc. coop. «Auronzana di Consumo» a r.l., con sede in Auronzo di Cadore (Belluno), costituita per rogito notaio Pietro Casal in data 27 dicembre 1907, repertorio n. 935, registro società n. 205, tribunale di Belluno, B.U.S.C. n. 120/18594;

2) soc. coop. «Consumo L'Alpina di Mezzavalle di S. Tomaso» a r.l., con sede in S. Tomaso Agordino (Belluno), costituita per rogito notaio Antonio Tessari in data 2 maggio 1920, repertorio n. 2611, registro società n. 495, tribunale di Belluno, B.U.S.C. n. 136/18694;

3) soc. coop. «Consumo di Sottocastello» a r.l., con sede in Pieve di Cadore (Belluno), costituita per rogito notaio Luigi Chiarelli in data 3 marzo 1921, registro società n. 563, tribunale di Belluno, B.U.S.C. n. 146/28430;

4) soc. coop. «Magazzino Cooperativo di Consumo di Pieve d'Alpago» a r.l., con sede in Pieve d'Alpago (Belluno), costituita per rogito notaio Antonio Tessari in data 3 febbraio 1919, repertorio n. 1934, registro società n. 306, tribunale di Belluno, B.U.S.C. n. 186/5182;

5) soc. coop. «Rinascita Agricola Forestale» a r.l., con sede in Ponte nelle Alpi (Belluno), costituita per rogito notaio Giorgio Molinari Raimondi in data 7 marzo 1979, repertorio n. 34628, registro società n. 2776, tribunale di Belluno, B.U.S.C. n. 496/167025;

6) soc. coop. agricola «Ai Pascoli» a r.l., con sede in Sospirolo (Belluno), costituita per rogito notaio Augusto Vallunga in data 30 maggio 1987, repertorio n. 14681, registro società n. 5826, tribunale di Belluno, B.U.S.C. n. 611/228847.

Belluno, 30 settembre 1997.

p. *Il direttore reggente:* ALFANI

97A7874

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 1997.

Determinazione del contenuto della dichiarazione, nonché delle modalità di versamento del risarcimento del danno cagionato all'erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione di tributi, nell'ambito del procedimento penale, relativamente ai tributi amministrati dal Dipartimento delle dogane e dall'Azienda autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il quale prevede che, nell'ambito del procedimento penale, il risarcimento del danno cagionato all'erario per effetto della mancata corresponsione di tributi si effettua, sulla base di apposita dichiarazione, mediante versamento di una somma irripetibile al competente concessionario della riscossione;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, capo III, art. 23;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1943, art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718, articolo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, titolo I e II;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340, titolo I, art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, art. 337;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 25, art. 6;

Vista la decisione n. 88/376/CEE-EURATOM del 24 giugno 1988, art. 2;

Visto il regolamento CEE-EURATOM n. 1552/1989 del 29 maggio 1989, art. 6;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, art. 1;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 13;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3;

Considerato che, secondo quanto disposto dal citato art. 6, comma 1, è necessario stabilire il contenuto della dichiarazione e le modalità di versamento della somma corrisposta a titolo di risarcimento del danno erariale;

Considerato che per i tributi amministrati dal Dipartimento delle dogane e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i soggetti istituzionalmente preposti alla riscossione sono rispettivamente il ricevitore doganale ed il contabile del contenzioso presso gli ispettorati compartimentali dei monopoli, i quali provvedono alla imputazione delle somme per il riversamento al bilancio nazionale, al bilancio comunitario ed ai bilanci di altri enti percettori;

Decreta:

Art. 1.

Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, da redigere in carta semplice, deve essere conforme al modello allegato al presente decreto.

2. Copia della dichiarazione e dell'attestazione dei versamenti è spedita, a cura dell'ufficio giudiziario procedente, entro trenta giorni dalla ricezione degli originali, all'ufficio finanziario territorialmente competente in relazione al luogo ove si è instaurato il procedimento penale.

Art. 2.

Modalità di versamento

1. Il pagamento delle somme da corrispondere a titolo di risarcimento del danno cagionato all'erario, relativamente ai tributi gestiti dal Dipartimento delle dogane e imposte indirette, viene effettuato presso la direzione della circoscrizione doganale territorialmente competente, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla sezione di tesoria provinciale dello Stato competente per territorio.

2. Il pagamento delle somme da corrispondere a titolo di risarcimento del danno cagionato all'erario, relativamente ai tributi riscossi a cura dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, viene effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale intestato al contabile del contenzioso presso l'Ispettorato compartimentale competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1997

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Dichiarazione per il risarcimento del danno - nell'ambito del procedimento penale - cagionato all'Erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi.
(art. 6, comma 1, D.L. 31.12.1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30).

ALL'UFFICIO GIUDIZIARIO DI

DATI RELATIVI AL DICHIARANTE	**DATI RELATIVI AL SOGGETTO PASSIVO (1)**
1. NOME E COGNOME	NOME E COGNOME/RAGIONE SOCIALE
2. LUOGO E DATA DI NASCITA	LUOGO E DATA DI NASCITA
3. RESIDENZA	SEDE
4. CODICE FISCALE	CODICE FISCALE
5. PARTITA I.V.A.	PARTITA I.V.A.
6. ULTIMO DOMICILIO FISCALE	ULTIMO DOMICILIO FISCALE
7. RAPPORTO CON IL SOGGETTO PASSIVO	

DATI RELATIVI AL PROCEDIMENTO PENALE

8. PROCEDIMENTO PENALE N. FASE:

9. FATTI DI REATO OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PENALE (2)

CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI (3):

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI (3)

DATI RELATIVI AL RISARCIMENTO

		ENTITA' DEL RISARCIMENTO		
10. ANNUALITA'	SETTORE IMPOSITIVO (4)	TRIBUTO	SANZIONI	INTERESSI

11. ENTITA' DEL RISARCIMENTO DEL DANNO ULTERIORE

12. ESTREMI DEI VERSAMENTI

13. ALLEGATI (5)

DATA **FIRMA DEL DICHIARANTE**

NOTE

1) Da compilare solo se diverso dal dichiarante.
2) Riportare l'enunciazione dei fatti e delle norme di legge che si assumono violate, indicati negli atti notificati dall'autorità giudiziaria procedente.
3) Indicare l'Ufficio Finanziario competente in relazione al luogo ove è instaurato il procedimento penale.
4) Indicare: diritti doganali e/o imposte di fabbricazione e sui consumi.
5) Allegare l'attestazione di versamento.

97A7865

DECRETO 29 settembre 1997.

Rettifica al decreto ministeriale 9 settembre 1997 concernente l'accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Pisa.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto direttoriale n. I-2-9575/97 del 9 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 1997, con il quale è stato accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Pisa in data 18 luglio 1997 a causa di una fuoriuscita di gas dall'impianto di spegnimento automatico incendi e conseguente intervento dei vigili del fuoco, come comunicato dalla direzione regionale delle entrate per la Toscana con nota n. 6/12/82919 del 2 agosto 1997;

Considerato che con nota n. 6/12/93992 del 9 settembre 1997 la direzione regionale delle entrate per la Toscana ha comunicato che la data dell'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Pisa era stata erroneamente indicata nel giorno 18 luglio 1997 anziché 17 luglio 1997;

Attesa l'esigenza di provvedere alla rettifica del precedente provvedimento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Pisa è accertato in data 17 luglio 1997 anziché 18 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A7866

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 luglio 1997.

Sostituzione dell'allegato III al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, relativo all'attuazione della direttiva 90/220/CEE del Consiglio concernente l'emissione deliberata di microorganismi geneticamente modificati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, relativo all'attuazione della direttiva 90/220/CEE del Consiglio concernente l'emissione deliberata di microorganismi geneticamente modificati;

Vista la direttiva della Commissione 97/35/CE del 18 giugno 1997 recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il parere favorevole espresso in data 19 maggio 1997 dalla commissione interministeriale di coordinamento in materia di biotecnologie;

Considerato che l'art. 2, comma 1, della direttiva 97/35/CE del Consiglio stabilisce che gli Stati membri debbano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie al suo recepimento entro il 31 luglio 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato III al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 28 luglio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 311

ALLEGATO

ALLEGATO III

Informazioni supplementari da riportare nella notifica di immissione sul mercato

A. Nella notifica relativa all'immissione sul mercato di un prodotto devono essere fornite, se del caso, le seguenti informazioni in aggiunta a quelle specificate nell'allegato II:

1. Nome del prodotto e nomi degli OGM ivi contenuti.

2. Nome del produttore o del distribuente e indirizzo nella Comunità.

3. Specificità del prodotto, esatte condizioni d'uso ivi compresi, se del caso, il tipo di ambiente e/o la zona geografica della Comunità per la quale è adatto il prodotto.

4. Tipo di uso previsto: industriale, agricolo e commerciale specializzato, destinazione al consumo da parte del pubblico in generale.

5. Informazioni relative alla modifica genetica introdotta, che potrebbero essere rilevanti ai fini della compilazione di un registro delle modifiche apportate agli organismi (specie). Tali informazioni possono riguardare le sequenze nucleotidiche o dati di altro genere, che siano utilmente inseribili in detto registro.

B. Le seguenti informazioni devono essere fornite, se del caso, in aggiunta a quelle specificate nell'allegato III-*A*, ai sensi dell'art. 11 della direttiva:

1. Misure di emergenza in caso di emissione accidentale o di uso improprio.

2. Istruzioni o raccomandazioni per l'uso e l'immagazzinamento.

3. Produzione e/o importazione previste nella Comunità.

4. Imballaggio proposto. L'imballaggio deve essere atto ad evitare emissioni non intenzionali degli OGM durante l'immagazzinamento o in fasi ulteriori.

5. Etichettatura proposta. L'etichetta deve comprendere, almeno in sintesi, le informazioni di cui ai punti A.1, A.2, A.3, B.1 e B.2.

Ai sensi dell'art. 11 della presente direttiva, con la notifica devono essere fornite le seguenti informazioni:

etichettatura proposta, sotto forma di etichetta o di documento accompagnatorio, che indichi che il prodotto contiene o è costituito di organismi geneticamente modificati. Nel caso di prodotti da commercializzare miscelati a prodotti non geneticamente modificati, è sufficiente l'indicazione che il prodotto può contenere organismi geneticamente modificati.

97A7854

DECRETO 8 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Sentito il parere della Commissione unica del farmaco nelle sedute del 10-11-12 settembre 1997 e del 7 ottobre 1997;

Viste le comunicazioni con le quali le ditte dichiarano la sospensine della commercializzazione delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le comunicazioni con cui le ditte titolari hanno dichiarato per alcune specialità lo stato di non commercializzazione dei propri prodotti e comunque l'intenzione di non immetterli in commercio;

Ritenuto di dover comunque procedere alla sospensione dell'autorizzazione delle specialità medicinali contenenti «Fenolftaleina» anche per quelle specialità per le quali le ditte titolari hanno comunicato la non commercializzazione;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

MEDICINALI A BASE DI FENOLFTALEINA SOSPESI DALLA COMMERCIALIZZAZIONE

Specialità medicinale	Confezione	N. A.I.C.	Ditte
Pillole Schias	30 pillole	005415043	Afom S.r.l.
Agarbil	20 confetti	012351021	Ottolenghi
Rim	12 confetti 350 mg	002755054	Bracco
Rim	12 dadi	002755066	Bracco
Rim	4 dadi	002755027	Bracco
Ormobyl	40 confetti	012988059	Novartis Consumer
Agarol	emulsione flacone 200 ml	006029045	Warner Lambert
Bilagar	24 confetti	012421020	S.I.T.
Purgante Aquila	busta 8,5 g	003561026	S.I.T.
Verecolene complesso	20 confetti	016021065	Maggioni S.p.a.
Confetto Falqui	20 confetti	004514093	Falqui S.p.a.
Confetto Falqui	6 confetti	004514081	Falqui S.p.a.
Confetto Falqui complex	18 confetti	004514117	Falqui S.p.a.
Bon-Bon	12 compresse masticabili	006986018	Montefarmaco
Bon-Bon	24 compresse masticabili	006986020	Montefarmaco
Euchessina	18 pastiglie	010706012	Antonetto
Confetti lassativi Giuliani	20 confetti	028398028	Giuliani

MEDICINALI A BASE DI FENOFTALEINA NON COMMERCIALIZZATI

Specialità medicinale	Confezioni	A.I.C.	Ditta
Purgestol	20 compresse	003160025	Blue Cross S.r.l.
Listrocolo complex	20 compresse rivestite	014424030	Pharmacia & Upjohn
Crisolax	20 confetti	001663018	Italfarmaco S.p.a.
Crisolax	50 confetti	001663020	Italfarmaco S.p.a.
Reolina	30 confetti	002880021	I.F.I.
Verecolene complesso	24 confetti	016021077	Maggioni S.p.a.
Verecolene complesso	gocce 15 ml	016021089	Maggioni S.p.a.
Confetti lassativi Giuliani	6 confetti	028398016	Giuliani
Confetti lassativi Giuliani	24 confetti	028398030	Giuliani
Lilo	40 compresse masticabili	011722028	Giuliani

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 8 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8005

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 18 agosto 1997.

Inserimento delle specialità medicinali Roferon - A ed Intron - A nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di particolari emangiomi.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997;

Visto il proprio provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non nel territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica è dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visti i propri provvedimenti in data 17 gennaio 1997, concernenti l'inserimento delle specialità medicinali Betantrone, Frone, Serobif e del medicinale Deferiprone nel predetto elenco di medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Atteso che per taluni soggetti affetti da emangioma non esistono valide alternative terapeutiche;

Ritenuto opportuno consentire a tali soggetti la prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale di specialità medicinali a base di interferone alfa - 2a o 2b che, pur non autorizzate per il trattamento dello emangioma, possono costituire una valida opportunità terapeutica;

Ritenuto, altresì, necessario dettare le condizioni alle quali dette specialità medicinali vengono inserite nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 8 luglio 1997;

Dispone:

Art. 1.

Le seguenti specialità medicinali sono inserite, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito con provvedimento citato in premessa:

1) ROFERON - A (Roche) Interferone alfa - 2a;

2) INTRON - A (Schering-Plough) Interferone alfa - 2b.

Art. 2.

Le specialità medicinali di cui all'art. 1, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da emangioma che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esse indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 304

ALLEGATO 1

Denominazione e ditta:
ROFERON - A - Interferone alfa - 2a Roche
INTRON - A - Interferone alfa - 2b Schering - Plough

Indicazione terapeutica: trattamento di emangiomi che per sede e/o dimensioni compromettano strutture vitali o determinino complicazioni che mettono in pericolo di vita.

Criteri di inclusione:

pazienti nei quali la terapia con corticosteroidi per via sistemica o intralesionale non ha portato alcun beneficio obiettivabile;

pazienti nei quali non è indicato o che presentano controindicazioni al trattamento chirurgico.

Criteri di esclusione:

storia di ipersensibilità all'interferone alfa - 2a o 2b o ad altro componente le specialità;

gravi cardiopatie preesistenti; gravi disfunzioni renali, epatiche, del S.N.C. non correlate alla patologia oggetto del presente provvedimento; stati depressivi.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al momento in cui saranno ufficialmente disponibili specialità medicinali terapeuticamente valide.

Dati sul costo del trattamento: L. 1.530.000/paziente mese.

Altre condizioni particolari:

quelle previste dall'art. 5, comma 1 e comma 2, lettera *c)*, del provvedimento 17 gennaio 1997, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del comma 4, art. 1, della predetta legge;

la prescrizione di dette specialità avviene sulla base di un piano terapeutico predisposto da strutture specializzate in pediatria od oncologia od ematologia, ospedaliere od universitarie od istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

quando dispensate da dette strutture il costo vigente viene ridotto almeno del 50% (quota di sconto alle strutture pubbliche);

tali strutture trasmetteranno trimestralmente il numero di pazienti trattati alla Commissione unica del farmaco.

97A7855

PROVVEDIMENTO 18 agosto 1997.

Inserimento delle specialità medicinali Roferon - A ed Intron - A nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di forme refrattarie della malattia di Behçet.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997;

Visto il proprio provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non nel territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visti i propri provvedimenti in data 17 gennaio 1997, concernenti l'inserimento delle specialità medicinali Betantrone, Frone, Serobif e del medicinale Deferiprone nel predetto elenco di medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Atteso che per taluni soggetti affetti da malattia di Behçet non esistono valide alternative terapeutiche;

Ritenuto opportuno consentire a tali soggetti la prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale di specialità medicinali a base di interferone alfa - 2a o 2b che, pur non autorizzate per il trattamento della malattia di Behçet, possono costituire una valida opportunità terapeutica;

Vista la propria deliberazione assunta in data 23 luglio 1997;

Dispone:

Art. 1.

Le seguenti specialità medicinali sono inserite, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito con provvedimento citato in premessa:

1) ROFERON - A (Roche) Interferone alfa - 2a;

2) INTRON - A (Schering-Plough) Interferone alfa - 2b.

Art. 2.

Le specialità medicinali di cui all'art. 1, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti dalla malattia di Behçet che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esse indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 302

ALLEGATO 1

Denominazione e ditta:
ROFERON - A - Interferone alfa - 2a Roche
INTRON - A - Interferone alfa - 2b Schering-Plough

Indicazione terapeutica: trattamento di forme refrattarie della Malattia di Behçet.

Criteri di inclusione: pazienti con forme gravi che non hanno tratto beneficio dalla terapia consolidata.

Criteri di esclusione:

storia di ipersensibilità all'interferone alfa - 2a o 2b o ad altro componente le specialità;

gravi cardiopatie preesistenti; gravi disfunzioni renali, epatiche, del S.N.C. non correlate alla patologia oggetto del presente provvedimento; stati depressivi.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: sei mesi.

Dati indicativi sul costo del trattamento:
L. 408.000/paziente mese (6.000.000 UI/sett.);
L. 759.200/paziente mese (10.000.000 UI/sett.).

Altre condizioni particolari:

quelle previste dall'art. 5, comma 1 e comma 2, lettera *c)*, del Provvedimento 17 gennaio 1997, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del comma 4, art. 1, della predetta legge;

la prescrizione di dette specialità avviene sulla base di un piano terapeutico predisposto da strutture specializzate ospedaliere od universitarie od istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

quando dispensate da dette strutture il costo vigente viene ridotto almeno del 50% (quota di sconto alle strutture pubbliche);

tali strutture trasmettono trimestralmente il numero di pazienti trattati ed i risultati del trattamento alla Commissione unica del farmaco.

97A7856

PROVVEDIMENTO 18 agosto 1997.

Inserimento del prodotto L-arginina cloridrato nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997;

Visto il proprio provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non nel territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visti i propri provvedimenti in data 17 gennaio 1997, concernenti l'inserimento delle specialità medicinali Betantrone, Frone, Serobif e del medicinale Deferiprone nel predetto elenco di medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Atteso che per taluni soggetti affetti da citrullinemia non esistono valide alternative terapeutiche;

Ritenuto opportuno consentire a tali soggetti la prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale di specialità medicinali a base di L-arginina cloridrato, che pur non autorizzate per il trattamento della citrullinemia, possono costituire una valida opportunità terapeutica;

Ritenuto, altresì, necessario dettare le condizioni alle quali dette specialità medicinali vengono inserite nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 7 luglio 1997;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale L-ARGININA CLORIDRATO è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito con provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1, è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da citrullinemia (deficit dell'enzima arginosuccinato sintetasi e conseguente iperammoniemia) che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato al presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 303

ALLEGATO 1

Denominazione e ditta: L-ARGININA CLORIDRATO preparazioni orali.

Indicazione terapeutica e criteri di inclusione: trattamento della citrullinemia (deficit dell'enzima arginosuccinato sintetasi e conseguente iperammoniemia).

Criteri di esclusione: acidosi ipercloremica; insufficienza renale e uremia; iperpotassiemia.

Speciali precauzioni d'uso: il medicinale deve essere somministrato con prudenza nei pazienti affetti da insufficienza epatica, diabete mellito, ipotensione arteriosa, trombocitopenie.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al momento in cui saranno ufficialmente disponibili specialità medicinali terapeuticamente valide.

Dati sul costo del trattamento: costo modesto.

Altre condizioni particolari:

quelle previste dall'art. 5, comma 1 e comma 2, lettera *c)*, del provvedimento 17 gennaio 1997, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del comma 4, art. 1, della predetta legge;

la prescrizione avviene sulla base di un piano terapeutico adottato da strutture ospedaliere od universitarie od istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con documentata esperienza nel settore delle malattie metaboliche e dei difetti congeniti del metabolismo;

i pazienti ammessi sono inseriti preventivamente in apposito registro i cui dati clinici sono aggiornati trimestralmente ed inviati alla Sottocommissione della Commissione unica del farmaco per la sperimentazione clinica e usi compassionevoli.

97A7857

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Intese di programma per l'area di Napoli. Linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta Vanvitelli-Dante: definitiva assegnazione dell'importo accantonato con delibera 8 agosto 1996. (Deliberazione n. 146/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il protocollo d'intesa stipulato il 5 novembre 1993, tra gli altri, dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Presidente della regione Campania con l'obiettivo di concorrere al riassetto territoriale nell'area di Napoli attraverso il completamento di alcune prioritarie infrastrutture e l'avvio di un processo organico di reindustrializzazione;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1994, con la quale sono state individuate le modalità di copertura dell'onere complessivo di 300 miliardi di lire destinato all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del citato protocollo d'intesa;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

Viste le proprie delibere in data 10 maggio 1995 e 24 aprile 1996, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1995 e n. 132 del 7 giugno 1996, con le quali si è proceduto, rispettivamente, ad un primo riparto delle disponibilità derivanti dai mutui di cui al menzionato art. 9 della legge n. 85/1995 ed alla rimodulazione del riparto dell'importo non ancora assegnato e stimabile in 1.136 miliardi di lire, di cui 378,67 miliardi destinati al potenziamento della base infrastrutturale;

Vista la nota n. 1248 del 19 aprile 1996 con la quale il presidente della regione Campania ha trasmesso, formulando parere positivo al riguardo, la delibera n. 365 del 7 febbraio 1996 con cui la giunta del comune di Napoli ha destinato al completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta Vanvitelli-Dante, l'intero importo di 300 miliardi di cui al richiamato protocollo d'intesa;

Vista la propria delibera in data 8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1996, con la quale, a valere sulle disponibilità residue derivanti dai mutui previsti dal citato art. 9 della legge n. 85/1995 e più specificatamente a valere sulla quota che questo Comitato ha riservato ad interventi infrastrutturali, sono stati accantonati 150 miliardi di lire a completamento del finanziamento dell'intervento sopra specificato;

Considerato che la definitiva assegnazione del suddetto importo era subordinata alla preventiva verifica circa l'eventuale inserimento del progetto — da parte della regione — nel proprio piano operativo plurifondo;

Considerato che la regione Campania, con nota n. 0427 del 28 gennaio 1997, ha escluso la possibilità di tale inserimento per l'anno in corso in relazione all'avvenuta scadenza del termine fissato dal bando comunale, che secondo le regole comunitarie la regione stessa deve pubblicare per l'individuazione dei progetti da ammettere al cofinanziamento, e considerato che la suddetta regione, in linea generale, ha rappresentato le difficoltà di un ulteriore cofinanziamento comunitario per la tratta considerata, che ha già fruito di assegnazioni a carico dei fondi strutturali;

Considerato che il progetto esecutivo dell'intervento in questione, parzialmente finanziato a carico delle risorse di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è stato approvato in linea tecnica ed economica dal Ministero dei trasporti con decreto dirigenziale n. 157/211.NA del 6 marzo 1997, subordinatamente alle prescrizioni impartite dalla Commissione interministeriale prevista all'art. 5 della legge stessa;

Ritenuto di procedere alla definitiva assegnazione dell'importo come sopra accantonato per l'intervento di cui trattasi, al fine di assicurare la disponibilità della provvista finanziaria necessaria per la prosecuzione dell'opera;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica e considerato che sull'argomento è stato sentito il Ministero del tesoro;

Delibera:

È definitivamente assegnato all'intervento del comune di Napoli concernente il completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli da piazza Vanvitelli a piazza Dante l'importo di 150 miliardi di lire, accantonato per l'intervento stesso con delibera dell'8 agosto 1996, a valere sulle disponibilità residue derivanti dai mutui previsti dall'art. 9 del decreto-legge

23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e più specificatamente a valere sulla quota che la delibera 24 aprile 1996, meglio specificata in premessa, ha riservato ad interventi infrastrutturali.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 23 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 298

97A7879

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Approvazione perizia di variante e proroga dei termini convenzionali - Convenzione n. 311/88 - Realizzazione di strade di collegamento centro urbano di Salerno. (Deliberazione n. 154/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 311/88, stipulata in data 14 marzo 1990 tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il comune di Salerno regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione
di strade di collegamento del centro urbano e delle frazioni alte della città di Salerno alla viabilità extraurbana;

Considerato che, a seguito del parere in materia ambientale espresso dall'amministrazione provinciale di Salerno, l'ente convenzionato ha provveduto a reimpostare la progettazione definitiva della sistemazione viaria extraurbana;

Vista la nota n. 5991 del 10 gennaio 1997 con la quale il comune di Salerno, nell'inviare apposita relazione tecnica, richiede l'approvazione della variante progettuale;

Vista la delibera della giunta municipale n. 2 del 7 gennaio 1997, di approvazione della predetta variante;

Considerato che il Nucleo ispettivo, con rapporto n. 9/1863 del 12 maggio 1997 ha espresso parere favorevole «essendo sostanzialmente superati gli ostacoli che avevano impedito il decollo realizzativo del progetto originario»;

Considerato che il Nucleo di valutazione, con rapporto n. 8/220 del 13 giugno 1997, esprime parere favorevole alla richiesta del comune di Salerno, sia per quanto concerne le varianti dei lavori, che non alterano l'obiettivo originario di progetto e migliorano le condizioni di fruibilità e funzionalità dell'opera, sia per il nuovo quadro economico e la proroga, di mesi quarantotto, dei termini di convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la variante progettuale e la proroga dei termini della convenzione di mesi quarantotto a far data dalla pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale;*

2) di approvare il nuovo quadro economico.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione vigente	Da aggiudicazione	Variante in esame
Lavori ed espropri	79.874	72.977	89.473
Imprevisti	897	897	1.580
Lievitazione prezzi	2.989	2.989	—
Spese generali	6.390	6.390	5.600
I.V.A.	15.323	15.323	8.820
Altre	—	6.897	—
Totale ...	105.473	105.473	105.473

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 285

97A7878

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 25 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, recante modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, recante disposizioni sulla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante, tra l'altro, norme sull'autonomia delle università, ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 recanti, rispettivamente, l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari e l'integrazione dell'elenco;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1994, n. 229, recante l'approvazione della nuova tabella didattica XXIX-*bis*, relativa ai diplomi universitari della facoltà di ingegneria;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1995, n. 166, recante l'approvazione della nuova tabella didattica XXIX relativa ai corsi di laurea in ingegneria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1996, n. 50, recante l'approvazione del piano di sviluppo delle Università per il triennio 1994-1996;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche dell'Ateneo con le quali si approva la proposta di modifica di statuto ai fini del riordinamento didattico dei corsi di laurea in ingegneria civile ed ingegneria elettronica in conformità alla nuova tabella XXIX ed alla istituzione dei diplomi universitari ex novo in «ingegneria delle telecomunicazioni» ed in «ingegneria delle infrastrutture», in conformità alla nuova tabella XXIX-*bis;*

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 127/1997 ove è stabilito che gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea siano disciplinati dagli atenei in conformità a criteri generali determinati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con uno o più decreti;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, datato 5 agosto 1997, con il quale, nelle more dei decreti ministeriali, di cui all'art. 17, comma 95, legge n. 127/1997, si autorizzano l'istituzione, a determinate condizioni e con riserva di successiva verifica in base alla disciplina transitoria in via di emanazione, di corsi di diploma universitario di nuova istituzione e le modifiche all'ordinamento didattico proposte per l'adeguamento alle relative tabelle di corsi esistenti;

Visto il parere favorevole, espresso in data 7 maggio 1997, del Comitato universitario di coordinamento della regione Calabria sull'istituzione dei diplomi universitari in «ingegneria delle infrastrutture» e «ingegneria delle telecomunicazioni» presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Reggio Calabria;

Vista la deliberazione del senato accademico del 22 luglio 1997 con la quale si conferma la volontà di istituire ed attivare, a decorrere dall'anno accademico 1997-98, i corsi di diploma universitario in «ingegneria delle infrastrutture» e «ingegneria delle telecomunicazioni» della facoltà di ingegneria;

Considerato che, nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo, di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, in deroga al limite triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come indicato nei successivi articoli concernenti il riordinamento didattico dei corsi di laurea in «ingegneria civile» ed in «ingegneria elettronica» della stessa facoltà in conformità alla nuova tabella XXIX ed alla istituzione dei due diplomi universitari ex novo in «ingegneria delle telecomunicazioni» ed in «ingegneria delle infrastrutture» in conformità alla nuova tabella XXIX-*bis*: gli articoli dal 52 al 59 dello statuto dell'Università degli

studi di Reggio Calabria relativi alla facoltà di ingegneria sono soppressi e sostituiti dai seguenti con conseguente scorrimento della numerazione successiva:

ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 1.

Generalità

L'accesso ai corsi di laurea e di diploma universitario della facoltà regolato dalle disposizioni di legge.

La facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Reggio Calabria conferisce le seguenti lauree:

1) laurea in ingegneria civile;

2) laurea in ingegneria elettronica.

In conformita all'art. 1 della tabella XXIX allegata al decreto ministeriale 22 maggio 1995, il primo corso di laurea appartiene al settore civile, il secondo al settore dell'informazione.

La durata degli studi è di cinque anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo sia di competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, il corso di laurea in ingegneria civile può essere articolato negli indirizzi sotto riportati:

1) edile;

2) idraulica;

3) strutture;

4) trasporti.

Il corso di laurea in ingegneria elettronica non prevede indirizzi.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «Dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito. Dell'indirizzo seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

La facolta di ingegneria dell'Università degli studi di Reggio Calabria conferisce i seguenti diplomi universitari:

1) ingegneria delle infrastrutture (INFR);

2) ingegneria delle telecomunicazioni (TLC).

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria» con la specificazione del corso di diploma seguito.

In conformità all'art. 1 della tabella XXIX allegata al decreto ministeriale 22 maggio 1995, il primo diploma appartiene al settore civile, il secondo al settore dell'informazione.

La durata degli studi è di tre anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Corsi di laurea

Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in due cicli didattici (semestri), ciascuno della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Ciascun anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, comprensiva delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.).

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da ottanta-centoventi ore di attività didattiche.

Per motivate necessità didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, costituiti da quaranta-sessanta ore di attività didattiche, corrispondenti a mezza annualità.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno venti ore ciascuno da due, o al più tre, professori di ruolo che faranno tutti parte della commissione di esame.

Qualora l'ampiezza della materia lo richieda, taluni corsi possono essere costituiti da più annualità distinte e specificate mediante l'aggiunta dell'indicazione I, II, ecc., all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei curricula possono essere utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, ecc.) da quotarsi in frazioni di annualità, sino ad una concorrenza massima di due annualità.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali e superato i relativi esami per un numero minimo di ventinove annualità per il corso di laurea in ingegneria civile, e di ventotto annualità per il corso di laurea in ingegneria elettronica.

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato i relativi esami per un totale di annualità scelte tra quelle indicate all'uopo nel manifesto degli studi pari a: due annualità per l'iscrizione al secondo anno, sette per l'iscrizione al terzo anno, dodici per l'iscrizione al quarto anno, sedici per l'iscrizione al quinto anno. In caso di non superamento del previsto numero di esami, lo studente dovrà iscriversi come ripetente.

Entro il primo triennio di studi lo studente deve inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di una lingua straniera tra quelle indicate nel manifesto annuale degli studi, superando una prova di accertamento le cui modalità verranno stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi attinente alle materie del corso di laurea, svolta sotto il controllo di uno o più relatori, di regola scelti tra i docenti della facoltà, e con le modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile sono obbligatorie le seguenti diciannove annualità, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati):

2 ann. nel settore A02A - Analisi matematica;

1 ann. nel settore A01C - Geometria;

1 ann. nel settore A03X - Fisica matematica;

2 ann. nel settore B01A - Fisica generale;

1 ann. nel settore K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;

1 ann. nel settore C06X - Chimica;

1 ann. nel settore I27X - Ingegneria economico-ge stionale;

1 ann. nel settore H11X - Disegno;

1 ann. nel settore H01A - Idraulica;

1 ann. nel settore H07A - Scienza delle costruzioni;

1 ann. nel settore I14A - Scienza e tecnologia dei materiali;

1 ann. nel settore H06X - Geotecnica;

1 ann. nel settore H07B - Tecnica delle costruzioni;

1 ann. nei settori H01B - Costruzioni idrauliche, H01C - Costruzioni marittime;

1 ann. nel settore H03X - Strade ferrovie e aeroporti;

1 ann. nel settore H05X - Topografia e cartografia;

1 ann. nel settore H04X - Trasporti.

Per l'indirizzo edile sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

1 ann. nel settore I05B - Fisica tecnica ambientale;

1 ann. nel settore I17X - Elettrotecnica;

4 ann. nei settori H08A - Architettura tecnica, H08B Tecnica e produzione edilizia, H10A - Composizione architettonica e urbana, H12X - Storia dell'architettura, H15X - Estimo.

Per l'indirizzo idraulica sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

1 ann. nel settore I17X - Elettrotecnica;

1 ann. nel settore I04B - Macchine a fluido;

4 ann. nei settori H01A - Idraulica, H01B - Costruzioni idrauliche, H01C - Costruzioni marittime.

Per l'indirizzo strutture sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

1 ann. nel settore I05B - Fisica tecnica ambientale;

2 ann. nel settore H07A - Scienza delle costruzioni;

2 ann. nel settore H07B - Tecnica delle costruzioni;

1 ann. nel settore H06X - Geotecnica.

Per l'indirizzo trasporti sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

1 ann. nel settore I17X - Elettrotecnica;

1 ann. nel settore H03X - Strade, ferrovie ed aeroporti;

1 ann. nel settore H04X - Trasporti;

2 ann. nei settori H03X - Strade, ferrovie ed aeroporti, H04X - Trasporti;

1 ann. nei settori S01A - Statistica, S01B - Statistica per la ricerca sperimentale.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica sono obbligatorie le seguenti venti annualità, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinare (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati):

4 ann. nei settori A02A - Analisi matematica, A01C - Geometria, A01B - Algebra, A03X - Fisica matematica, A04A - Analisi numerica, S01A - Statistica, S01B - Statistica per la ricerca sperimentale;

1 ann. nel settore B01A - Fisica generale;

1 ann. nei settori B01A - Fisica generale, B03X - Struttura della materia;

1 ann. nel settore K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;

1 ann. nel settore C06X - Chimica;

1 ann. nel settore I27X - Ingegneria economico-gestionale;

1 ann. nei settori H07A - Scienza delle costruzioni, I04B - Macchine a fluido, I04C - Sistemi e tecnologie energetici, I05A - Fisica tecnica industriale, I05B - Fisica tecnica ambientale, I07X - Meccanica applicata alle macchine;

1 ann. nel settore I17X - Elettrotecnica;

1 ann. nel settore K01X - Elettronica;

1 ann. nel settore K03X - Telecomunicazioni;

1 ann. nel settore K04X - Automatica;

1 ann. nel settore K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;

1 ann. nel settore K01X - Elettronica;

1 ann. nel settore K03X - Telecomunicazioni;

1 ann. nel settore K02X - Campi elettromagnetici;

1 ann. nei settori K10X - Misure elettriche ed elettroniche, K04X - Automatica;

1 ann. nei settori K01X - Elettronica, K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni.

Le rimanenti annualità necessarie al raggiungimento del numero minimo di annualità necessarie per l'ammissione all'esame di laurea vengono scelte dallo studente nell'ambito degli insegnamenti indicati, sia separatamente che raggruppati in orientamenti, nel manifesto annuale degli studi per lo specifico corso di laurea.

Il consiglio di facoltà predispone annualmente, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, il manifesto annuale degli studi, che costituisce il piano di studi ufficiale della facoltà.

Tale manifesto stabilisce:

gli indirizzi e gli orientamenti attivati;

i corsi di insegnamento (monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta o integrati) che costituiscono le annualità obbligatorie per ogni corso di laurea, compreso l'eventuale indirizzo;

i corsi di insegnamento necessari al raggiungimento del numero minimo di annualità, precisando quali siano obbligatori e quali siano a scelta dello studente, eventualmente raggruppati in distinti orientamenti;

la suddivisione temporale di ciascun corso integrato tra le varie discipline che vi concorrono;

la collocazione degli insegnamenti negli anni di corso e negli eventuali semestri;

le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità);

le modalità di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera;

le modalità di svolgimento dell'esame di laurea.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi di laurea o in diversi indirizzi non comporta necessariamente identità di programma, di trattazione o di docente.

Art. 3.

Corsi di diploma universitario

Obiettivo generale di ciascun corso di diploma è quello di formare tecnici con preparazione di livello universitario, qualificati anche per svolgere attività di supporto alla ricerca e per recepire e gestire l'innovazione adeguandosi all'evoluzione scientifica e tecnologica. Si richiede pertanto una buona formazione di base, rivolta, però, più agli aspetti applicativi che a quelli teorico-astratti; una preparazione ingegneristica a largo spettro, anche se orientata a un settore specifico; una formazione professionalizzante che addestri all'utilizzo delle conoscenze di base e ingegneristiche per la soluzione di problemi applicativi.

Il numero degli iscritti al primo anno di corso stabilito annualmente dal Senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. In ogni caso, per realizzare una efficace attività didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento dovrà avere un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Le modalità delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 1 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX [decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1989, n. 186) e successive modificazioni ed integrazioni].

Il criterio generale per il riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti, o parte, degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi atti a completare la formazione necessaria per inserirsi nel corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso non potrà in ogni caso essere superiore al terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il competente consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguendo il criterio della loro utilità ai fini della formazione richiesta per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo stesso e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. La facoltà identificherà i modi più appropriati per consentire, sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, sia a quelli che abbiano interrotto gli studi nell'ambito di un corso di laurea in ingegneria, di completare i propri studi con il conseguimento di un diploma universitario.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

La facoltà, nel riconoscere gli studi di un corso di diploma per il proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati in misura tale che, per conseguire la laurea, il numero degli insegnamenti ulteriori, sia integrativi, sia propri del corso di laurea, non sia di norma superiore, rispettivamente, a quattro annualità e a quattordici annualità. Nel caso di proseguimento degli studi la facoltà dovrà quindi tenere presente i predetti vincoli nel formulare i relativi piani di studio.

La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria è stabilita in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici piu brevi, specificandoli nel regolamento di facoltà.

Complessivamente l'attività didattica assistita comprende almeno 2.100 ore organizzate in trenta moduli didattici. Di esse, almeno 500 ore sono di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificati enti pubblici e privati, italiano e stranieri. L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente valutazione, potrà essere ritenuta dal consiglio della competente struttura didattica, equivalente, al massimo, a due moduli didattici.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento modulo didattico che comprende un'attività didattica assistita (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà. La facoltà, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, seguirà criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali a un valore sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici.

Le tabelle riportano per ciascun diploma universitario il numero dei moduli didattici e i relativi settori scientifico-disciplinari da includere obbligatoriamente nei curricula didattici. La facoltà completerà le indicazioni, fino ai trenta moduli didattici, in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

L'esame di diploma consiste in una discussione orale avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un elaborato scritto.

I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica assistita e di settore scientifico-disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990. Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico del diploma universitario, nel senso di differire dall'insegnamento omonimo utilizzato nel corso di laurea, occorre aggiungere alla sua denominazione la sigla (D.U.). Le denominazioni di insegnamenti integrati, formati con moduli didattici appartenenti a settori scientifico-disciplinari differenti, saranno diverse da quelle riportate nei settori stessi. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di diploma non comporta necessariamente identità di programma e di svolgimento, e quindi di docente.

Nel regolamento sarà altresì indicata la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici e le loro eventuali propedeuticità. Saranno inoltre specificate le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalità dell'esame finale di diploma.

Nel regolamento saranno infine riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi a un anno di corso successivo.

Il consiglio di facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione umanistica; potrà altresì prevedere brevi corsi sulle norme e i principi del disegno tecnico per quegli studenti il cui iter degli studi precedenti non li abbia previsti.

La facoltà potrà inoltre prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dalla facoltà stessa. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'Ateneo anche utilizzando uno dei moduli didattici a scelta.

La copertura dei moduli didattici attivati attribuita dal consiglio di facoltà a professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare, o di settore affine, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente delle Repubblica n. 382/1980, ovvero, per affidamento, a professori di ruolo o a ricercatori confermati, sempre del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine.

Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalità esterne potranno essere affidati moduli didattici, con le modalità previste negli statuti delle singole università, a professori a contratto.

I curricula dei diplomi universitari in ingegneria sono formulati con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportate le indicazioni di uno o più settori scientifico-disciplinari con il relativo numero di moduli didattici; quando necessino, è anche riportata una precisazione dei contenuti scientifico-professionali.

Nella tabella A sono indicati i moduli didattici che concorrono a creare la cultura di base e le competenze, anche strumentali, comuni a tutti i diplomi universitari in ingegneria.

Nelle tabelle B sono specificati i moduli didattici comuni a tutti i diplomi universitari di un medesimo settore, i quali hanno la finalità di caratterizzare gli aspetti di base e professionali di ciascuno dei tre settori dell'ingegneria (civile, dell'informazione, industriale).

Nelle tabelle C sono riportati gli ulteriori moduli didattici, specifici dei singoli corsi di diploma, i quali hanno l'obiettivo di fornire la cultura specifica e le competenze professionali generali di ogni singolo corso.

Per i corsi di diploma intersettoriali, le tabelle D, unitamente alla tabella A, indicano l'ordinamento didattico complessivo.

Gli orientamenti di un corso di diploma hanno l'obiettivo di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico, sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio. I moduli didattici, in numero non inferiore a tre, sono scelti dalla facoltà, in accordo con l'obiettivo indicato, in fase di formulazione del proprio regolamento.

Organizzazione curriculare del diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni.

Il diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni prevede che venga svolta, nei tre anni di corso, attività didattico-formativa per almeno 2.100 ore, di cui almeno 500 di attività pratica di laboratorio e/o tirocinio. Il corso è organizzato in unità didattiche denominate moduli. Ogni modulo ha una durata di almeno 50 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni e laboratorio.

Il curriculum prevede 23 moduli fondamentali così articolati:

1) 9 moduli (insegnamenti) di base, comuni a tutti i diploma universitario in ingegneria, che concorrono alla formazione di base di tipo fisico-matematico;

2) 6 moduli comuni a tutti i diploma universitario del settore dell'informazione;

3) 8 moduli specifici del diploma universitario delle telecomunicazioni.

Ad essi vanno aggiunti altri 7 moduli, a scelta della facoltà, da dedicare a discipline applicative (il tirocinio pratico può sostituire al massimo due di tali moduli).

I moduli fondamentali da attivare in sede di stesura del manifesto degli studi annuale sono da scegliere secondo le seguenti tabelle:

Moduli didattici comuni a tutti i diploma universitario in ingegneria:

Settore	Denominazione	N.	Contenuti
—	—	—	—
A02A-A01C A03X-A04A A01A-A01B A02B-S01A	Analisi matematica - Geometria Fisica mat. - Analisi numerica Logica mat. - Algebra Prob. stat. mat. - Statistica	4	Matematica
B01A	Fisica generale	1	Fisica
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sist. elaborazione informazioni	1	Informatica di base
H15X I27X P01A	Estimo Ingegneria economico-gestionale Economia politica	1	Economia e gestione
		—	
	Totale . . .	9	

Moduli didattici del settore dell'informazione:

Settore	Denominazione	N.	Contenuti
—	—	—	—
I17X	Elettrotecnica	1	
K01X	Elettronica	1	
K02X K03X	Campi elettromagnetici Telecomunicazioni	1	
K04X	Automatica	1	
K05A	Sistemi di elaborazione	2	
		—	
	Totale . . .	6	

Moduli didattici al diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni:

Settore	Denominazione	N.	Contenuti
—	—	—	—
K03X	Telecomunicazioni	4	Elaborazione, trasmissione e commutazione dell'informazione
K02X	Campi elettromagnetici	2	
K01X	Elettronica	1	
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1	
		—	
	Totale . . .	8	

Organizzazione curriculare del diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture.

Il diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture prevede che venga svolta, nei tre anni di corso, attività didattico-formativa per almeno 2.100 ore, di cui almeno 500 di attività pratica di laboratorio e/o tirocinio. Il corso è organizzato in unità didattiche denominate moduli. Ogni modulo ha una durata di almeno 50 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni e laboratorio.

Il *curriculum* prevede 23 moduli fondamentali così articolati:

1) 9 moduli (insegnamenti) di base, comuni a tutti i diploma universitario in ingegneria, che concorrono alla formazione di base di tipo fisico-matematico;

2) 6 moduli comuni a tutti i diploma universitario del settore civile;

3) 8 moduli specifici del diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture.

Ad essi vanno aggiunti altri 7 moduli, a scelta della facoltà, da dedicare a discipline applicative (il tirocinio pratico può sostituire al massimo due di tali moduli).

I moduli fondamentali da attivare in sede di stesura del manifesto degli studi annuale sono da scegliere secondo le seguenti tabelle:

Moduli didattici comuni a tutti i diploma universitario in ingegneria:

Settore	Denominazione	N.	Contenuti
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4	Matematica
A03X-A04A	Fisica mat. - Analisi numerica		
A01A-A01B	Prob. stat. mat. - Statistica		
A02B-S01A	Prob. stat. mat. - Statistica		
B01A	Fisica generale	1	Fisica
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sist. elaborazione informazioni estimo	1	Informatica di base
H15X	Estimo	1	Economia e gestione
I27X	Ingegneria economico-gestionale		
P01A	Economia politica		
	Totale . . .	9	

Moduli didattici del settore civile:

Settore	Denominazione	N.	Contenuti
H01A	Idraulica	1	
H01B-H01C	Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime		
D02B	Geologia applicata	1	
H06X	Geotecnica		
H07A	Scienza delle costruzioni	1	
H07B	Tecnica delle costruzioni	1	
H11X	Disegno	1	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1	
	Totale . . .	6	

Moduli didattici specifici al diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture.

Settore	Denominazione	N.	Contenuti
H01A	Idraulica		
H01B	Costruzioni idrauliche	1	
H01C	Costruzioni marittime		
H02X	Ingegneria sanitaria-ambientale	1	
H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti	1	
H04X	Trasporti	1	
H05X	Topografia e cartografia	1	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1	
I17X	Elettrotecnica		
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia		
	Totale . . .	8	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 25 settembre 1997

Il rettore: PIETROPAOLO

97A7881

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 17 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983 n. 837 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980 n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 14 agosto 1982 n. 590, istituzione di nuove università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare il primo comma dell'articolo 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992 relativo alla nuova tabella VIII ordinamento didattico universitario, concernente i corsi di laurea della facoltà di economia;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 (modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 giugno 1994) relativo ai settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1996 (modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di economia);

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di economia del 20 marzo 1997; Senato accademico del 28 aprile 1997; consiglio di amministrazione del 30 aprile 1997);

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 relativa all'autonomia didattica;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 5 agosto 1997, protocollo n. 2079/Ufficio I, recante art. 17, commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo;

Visto il piano triennale di sviluppo 1994-96 dell'Università degli studi dell'Aquila;

Visto Il parere favorevole espresso, dal comitato di coordinamento regionale delle università abruzzesi nella seduta del 6 febbraio 1997;

Visto l'articolo 10 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi dell'Aquila emanato con decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma, della scuole di specializzazione e dirette a fini speciali vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Presso la facoltà di economia dell'Università degli studi dell'Aquila è istituito il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese; sono pertanto inseriti nello statuto dell'Ateneo aquilano i seguenti nuovi articoli dal n. 45 al n. 53, con conseguente slittamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 45 *(Corso di diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese).* — La facoltà di economia, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione del corso del diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese.

La durata del corso è di tre anni.

Il diploma comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso, ed altri insegnamenti equivalenti in numero di quattro annualità.

Per il conseguimento del diploma universitario devono altresì essere superate le prove di idoneità di cui al successivo articolo 49 ed il colloquio finale di cui al successivo articolo 50.

Art. 46 *(Insegnamenti fondamentali).* — Gli insegnamenti fondamentali devono fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la facoltà attiva tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'art. 18 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 (modificato dai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994 e del 6 giugno 1994) secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01A (economia politica);

uno nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più elenchi o settori scientifici-disciplinari possono essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nel primo anno di corso.

Art. 47 *(Piani di studio).* — La facoltà nel rispetto dell'ordinamento, individua con il proprio regolamento i criteri per la formazione del piano di studi e degli eventuali indirizzi - non menzionati nel diploma universitario - prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La facoltà può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali recanti la stessa denominazione svolti in anni o semestri successivi potrà soltanto essere aggiunta una indicazione numerica secondo l'ordine di propedeuticità.

La facoltà può autorizzare lo studente ad inserire nel piano di studio fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo o in altre università anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la facoltà dovrà determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'articolo 45 e delle altre prescrizioni dell'ordinamento.

Art. 48 *(Articolazione dei corsi).* — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali trentacinque ore.

La facoltà stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso corso annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici fino a tre corsi annuali o sei semestrali possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivo uguale di ore.

Art. 49 *(Prove di idoneità).* — Per il conseguimento del diploma universitario, lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La facoltà può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la facoltà può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'articolo 46 anche ai fini della determinazione della media.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 50 *(Esami di profitto e colloquio finale).* — Il consiglio di facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto, dalle prove di idoneità e del colloquio finale nel rispetto dei vincoli posti dai regolamenti degli altri organi d'Ateneo.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 51 *(Corso di diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese).* — Il corso di diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese è quello di formare diplomati in grado di svolgere, sia all'interno dell'azienda, sia come consulenti esterni, le diverse attività connesse alla organizzazione e alla gestione.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia ed amministrazione delle imprese i seguenti:

Area economica:

economia applicata;

geografia economica;

scienza delle finanze;

storia economica;

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

finanza aziendale;

gestione informatica dei dati aziendali;

marketing;

organizzazione aziendale;

programmazione e controllo;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto del mercato finanziario;

diritto fallimentare;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale;

matematica finanziaria.

Art. 52 *(Piano di studi per il diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese).* — Il piano di studi per il conseguimento del diploma in economia ed amministrazione delle imprese, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno:

tre insegnamenti dell'area economica;

cinque insegnamenti dell'area aziendale;

tre insegnamenti dell'area giuridica;

due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Nell'ambito dei corsi previsti per il diploma universitario, la facoltà deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La facoltà per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

Art. 53 *(Indirizzi).* — Nell'ambito del corso di diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese, il consiglio di facoltà, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi per favorire la specializzazione professionale, fermi restando tutti i vincoli previsti dai precedenti articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 17 settembre 1997

Il rettore: BIGNARDI

97A7882

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1989, con il quale è entrato in vigore il nuovo ordinamento didattico del corso di laurea in scienze geologiche;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale n. 2295 reso nella seduta del 24 gennaio 1997;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 132 dello statuto viene soppresso e sostituito con il seguente:

Art. 132. — L'iscrizione al biennio di applicazione dell'indirizzo prescelto è condizionata dal superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche I e II, fisica sperimentale I e II, chimica generale ed inorganica con elementi di organica), di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti per il triennio e del colloquio di lingua inglese.

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio.

Il biennio di applicazione è distinto nei seguenti indirizzi:

indirizzo geologico-paleontologico;

indirizzo mineralogico - petrologico - giacimentologico - geochimico;

indirizzo geologico-tecnico.

Ogni indirizzo è costituito da otto corsi di 90 ore, di cui cinque caratterizzanti e da tre corsi a scelta dello studente nelle liste di indirizzo tra le discipline attivate. Nelle discipline di indirizzo potranno essere attivati corsi modularizzati semestrali ed integrati. Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi.

INDIRIZZO GEOLOGICO-PALEONTOLOGICO

Discipline caratterizzanti:

1) Geologia regionale;
2) Paleontologia II;
3) Micropaleontologia;
4) Sedimentologia;
5) Geologia stratigrafica.

Discipline facoltative:

1) Paleoecologia;
2) paleoclimatologia;
3) Paleontologia vegetale;
4) Paleobiogeografia;
5) Geologia del quaternario;
6) Paleontologia del quaternario;
7) Geologia strutturale;
8) Geologia marina;
9) Geologia storica;
10) Fotogeologia;
11) Paleontologia stratigrafica;
12) Stratigrafia;
13) Paleontologia dei vertebrati;
14) Biostratigrafia;
15) Petrografia del sedimentario;
16) Mineralogia dei sedimenti;
17) Oceanografia;
18) Geologia del cristallino;
19) Vulcanologia;
20) Geologia degli idrocarburi;
21) Geofisica marina;
22) Astronomia;

23) Geodesia;
24) Antropologia;
25) Meccanica razionale con elementi di stratica grafica e disegno;
26) Statistica;
27) Geologia matematica;
28) Meccanica delle rocce;
29) Idrogeologia;
30) Geofisica applicata;
31) Geomorfologia applicata I;
32) Geotecnica;
33) Topografia e cartografia.

INDIRIZZO MINERALOGICO - PETROLOGICO GIACIMENTOLOGICO - GEOCHIMICO

Discipline caratterizzanti:
1) Chimica fisica;
2) Cristallografia;
3) Petrologia;
4) Giacimenti minerari;
5) Vulcanologia.

Discipline facoltative:
1) Geochimica nucleare;
2) Mineralogia dei sedimenti;
3) Analisi mineralogiche;
4) Mineralogia applicata;
5 Prospezioni geochimiche;
6) Geotermia;
7) Rilevamento petrografico - giacimentologico;
8) Petrografia applicata;
9) Geologia regionale;
10) Esplorazione geologica del sottosuolo;
11) Analisi geochimiche;
12) Petrologia del metamorfico;
13) Geochimica applicata;
14) Cristallochimica;
15) Mineralogia sistematica;
16) Minerogenesi;
17) Geologia dei combustibili fossili;
18) Giacimenti di idrocarburi;
19) Prospezione geomineraria;
20) Prospezioni geofisiche;
21) Petrografia del sedimentario;
22) Astronomia;
23) Geodesia;
24) Meccanica razionale con elementi di stratica grafica e disegno;
25) Statistica;
26) Petrotettonica;
27) Arte mineraria;
28) Petrografia regionale;
29) Analisi minerale delle rocce;
30) Geologia matematica;
31) Meccanica delle rocce;
32) Geotecnica.

INDIRIZZO GEOLOGICO-TECNICO

Discipline caratterizzanti:
1) Fotogeologia;
2) Geologia tecnica;
3) Idrogeologia;
4) Rilevamento geologico-tecnico - petrografia applicata;
5) Esplorazione geologica del sottosuolo - geochimica applicata.

Discipline facoltative:
1) Geologia ambientale;
2) Sedimentologia;
3) Geomorfologia applicata;
4) Geotecnica;
5) Bonifica e irrigazione;
6) Topografia;
7) Protezione idraulica del territorio..

Lo studente potrà inoltre, motivandolo, scegliere tra le altre discipline per il corso di laurea in scienze geologiche, se attivate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 16 settembre 1997

p. *Il rettore:* SCARAVELLI

97A7883

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 24 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953 n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996;

Visto il decreto rettorale n. 228 del 17 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991, relativo all'istituzione ed attivazione del corso di laurea in scienze della produzione animale presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi del Molise;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 relativi alla individuazione dei settori scientifico-disciplinari ai sensi dell'art. 14 della legge n. 341/1990, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze della produzione animale ed in particolare l'allegata tabella XXXI-*ter;*

Viste le delibere del consiglio della facoltà di agraria del 15 gennaio 1997 e 20 marzo 1997, del senato accademico del 24 marzo 1997 del consiglio di amministrazione del 14 aprile 1997, relative all'adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea di scienze della produzione animale così come disposto dalla precitata tabella nonché alla modifica della sua denominazione;

Nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 luglio 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

L'art. 34 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 34 *(Facoltà di agraria).* — La facolta di agraria conferisce:

A) la laurea in scienze e tecnologie alimentari;

B) la laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali;

C) la laurea in scienze e tecnologie agrarie».

Art. 2.

Gli articoli dal 42 al 48 del vigente statuto, relativi al corso di laurea in scienze della produzione animale sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli e numerazione:

«Art. 55. — B) *Laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali.*

È istituito presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi del Molise il corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 56 *(Affinità).* — Il corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 57 *(Articolazione del corso degli studi).* — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio applicativo. L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattica teorico-pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 61. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata circa di 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame.

Art. 58 *(Esame di laurea).* — Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di Ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello "intermedio 1" di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facolta istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 59 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

b) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

d) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 60 *(Docenza).* — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per l'affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 61 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo).* — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

1. *Matematica, statistica e informatica* (ore 150).

Settori:

A02A (Analisi matematica)
A02B (Probabilità e statistica matematica)
A04A (Analisi numerica)
A04B (Ricerca operativa)
S01A (Statistica)
S01B (Statistica per la ricerca sperimentale)
K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni)
K05B (Informatica)
F01X (Statistica medica)

2. *Fisica* (ore 50).

Settore:

B01B (Fisica).

3. *Chimica* (ore 150)

Settori:

C01A (Chimica analitica)
C03X (Chimica generale ed inorganica)
C05X (Chimica organica)
C06X (Chimica)

4. *Biologia* (ore 150).

Settori:

E01A (Botanica)
E01B (Botanica sistematica)
E01C (Biologia vegetale applicata)
E02A (Zoologia)
E02B (Anatomia comparata e citologia)
V30A (Anatomia degli animali domestici)
G06A (Entomologia agraria)

5. *Biochimica generale e applicata* (ore 100).

Settori:

E05A (Biochimica)
E05B (Biochimica clinica)

6. *Genetica* (ore 100).

Settori:

E11X (Genetica)
GO9A (Zootecnica generale e miglioramento genetico)
G04X (Genetica agraria)

7. *Anatomia e fisiologia degli animali domestici* (ore 200).

Settori:

V30A (Anatomia degli animali domestici)
V30B (Fisiologia degli animali domestici)

8. *Microbiologia generale e applicata* (ore 100).

Settori:

G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale)
V32A (Malattie infettive degli animali domestici)

9. *Agronomia, coltivazioni, produzione e conservazione dei foraggi* (ore 150).

Settore:

G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee)

10. *Ingegneria applicata alle produzioni animali* (ore 150).

Settori:

G05A (Idraulica agraria e forestale)

G05B (Meccanica agraria)

G05C (Costruzioni e impianti tecnici per l'agricoltura)

11. *Nutrizione ed alimentazione animale* (ore 100).

Settore:

G09B (Nutrizione e alimentazione animale)

12. *Miglioramento genetico animale* (ore 100).

Settore:

G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico)

13. *Tecnologie dell'allevamento e delle produzioni animali* (ore 300).

Settori:

G09C (Zootecnica speciale)

G09D (Zoocolture)

14. *Economia ed estimo* (ore 350).

Settore:

G01X (Economia e estimo rurale)

15. *Igiene delle produzioni animali* (ore 250).

Settori:

V31A (Patologia generale e anatomia patologica veterinaria)

V32A (Malattie infettive degli animali domestici)

V32B (Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici)

V34B (Clinica ostetrica e veterinaria)

16. *Industrie e tecnologie alimentari dei prodotti di origine animale* (ore 100).

Settori:

G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari)

V31B (Ispezione degli alimenti di origine animale)

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali specifici, o ad attività di tirocinio, o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 24 settembre 1997

Il rettore: CANNATA

97A7884

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, firmato a Roma il 6 ottobre 1992.

Il giorno 21 luglio 1997 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, firmato a Roma il 6 ottobre 1992 la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 12 marzo 1996, n. 173, pubblicata nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1996.

In conformità all'art. VI l'accordo è entrato in vigore in data 21 luglio 1997.

97A7962

Entrata in vigore dello scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) per l'aggiornamento dell'accordo di sede del 20 luglio 1967, firmato a Roma il 5-9 giugno 1995.

Il giorno 12 settembre 1997 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dello scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) per l'aggiornamento dell'accordo di sede del 20 luglio 1967, firmato a Roma il 5-9 giugno 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 21 giugno 1997, n. 193, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 1997.

In conformità all'art. 9 l'accordo è entrato in vigore in data 12 settembre 1997.

97A7963

Entrata in vigore della nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di agenti e metodi doping, emendamento adottato nella ottava riunione del gruppo di vigilanza, il 28 e 29 maggio 1997, nel quadro della convenzione antidoping, aperta alla firma a Strasburgo il 16 novembre 1989.

Si riporta qui di seguito, in lingua francese, con traduzione non ufficiale in lingua italiana il testo della nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di agenti e metodi doping, emendamento adottato nella settima riunione del gruppo di vigilanza, il 28 e 29 maggio 1997, nel quadro della convenzione antidoping, aperta alla firma a Strasburgo il 16 novembre 1989 (la cui ratifica è stata autorizzata con legge 29 novembre 1995, n. 522, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 s.o. del 9 dicembre 1995).

Il sunnominato emendamento è entrato in vigore il 1° luglio 1997:

Annexe à la lettre JJ3854C
du 27 juin 1997

AMENDEMENT A L'ANNEXE[1]
adopté à la 8e Réunion du Groupe de Suivi
(28-29 mai 1997)
entré en vigueur au 1er juillet 1997

LISTE DE REFERENCE DES CLASSES PHARMACOLOGIQUES D'AGENTS DE DOPAGE ET DE METHODES DE DOPAGE INTERDITES

I. CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES

A. Stimulants
B. Narcotiques
C. Agents anabolisants
D. Diurétiques
E. Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues

II. METHODES INTERDITES

A. Dopage sanguin
B. Manipulation pharmacologique, chimique ou physique

III. CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS

A. Alcool
B. Marijuana
C. Anesthésiques locaux
D. Corticostéroïdes
E. Bêta-bloquants

I. CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES

Les substances interdites sont réparties dans les classes suivantes:

A. Stimulants
B. Narcotiques
C. Agents anabolisants
D. Diurétiques
E. Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues

[1] Amendements antérieurs le 1er septembre 1990, le 24 janvier 1992, le 1er août 1993 et le 1er juillet 1996.

A. *Stimulants*

Les substances interdites appartenant à la classe (A) comprennent les exemples suivants:

amineptine, amiphénazole, amphétamines, bromantan, caféine*, cocaine, éphédrines, fencamfamine, mésocarbe, pentétrazol, pipradol, salbutamol**, salmétérol**, terbutaline**, et substances apparentées.

* Pour la caféine la définition d'un résultat positif dépend de la concentration de caféine dans l'urine. La concentration dans l'urine ne peut dépasser 12 microgrammes par millilitre.

** Substance autorisée par inhalation uniquement et devant être déclarée par écrit à l'autorité médicale compétente avant la compétition.

NOTE: Toutes les préparations des dérivés de l'imidazole sont acceptables en application locale, par exemple l'oxymétazoline. Les vasoconstricteurs (par exemple, l'adrénaline) peuvent être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations locales (par exemple nasales, ophtalmologiques) de phenyléphrine sont autorisées.

B. *Narcotiques*

Les substances interdites appartenant à la classe (B) comprennent les exemples suivants:

dextromoramide, diamorphine (héroïne), méthadone, morphine, pentazocine, péthidine, et substances apparentées.

NOTE: La codéine, le dextrométhorphan, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphénoxylate, l'éthylmorphine, la pholcodine et le propoxyphène sont autorisés.

C. *Agents anabolisants*

La classe des anabolisants comprend 1) les stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) et 2) les bêta-2 agonistes.

Les substances interdites appartenant à la classe (C) comprennent les exemples suivants:

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

clostébol, déhydroépiandrostérone (DHEA), fluoxymestérone, métandiénone, méténolone, nandrolone, oxandrolone, stanozolol, testostérone, et substances apparentées.

2. Bêta-2 agonistes

Lorsqu'ils sont administrés de façon systématique, les bêta-2 agonistes peuvent avoir de puissants effets anabolisants.
clenbutérol, fénotérol, salbutamol, salmétérol, terbutaline, et substances apparentées

D. *Diurétiques*

Les substances interdites appartenant à la classe (D) comprennent les exemples suivants:

acétazolamide, acide étacrynique, bumétanide, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, mannitol , mersalyl, spironolactone, triamtérène, et substances apparentées.

* Substance interdite si administrée par injection intraveineuse.

E. *Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues*

Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les exemples suivants:

1. Gonadotrophine chorionique (hCG - gonadotrophine chorionique humaine);
2. Corticotrophine (ACTH);
3. Hormone de croissance (hGH, somatotrophine);

Tous les facteurs de libération respectifs des substances susmentionnées sont également interdits.

4. Erythropoïétine (EPO).

II. METHODES INTERDITES

Les méthodes suivantes sont interdites:

Dopage sanguin

Le dopage sanguin est l'administration de sang, de globules rouges ou de produits apparentés à un athlète. Cette procédure peut être précédée d'une prise de sang sur l'athlète qui continue ensuite son entraînement dans un état d'insuffisance sanguine.

Manipulation pharmacologique, chimique ou physique

La manipulation pharmacologique, chimique ou physique est l'usage de substances et de méthodes qui modifient, tentent de modifier ou risquent raisonnablement de modifier l'intégrité et la validité des échantillons d'urine utilisés lors des contrôles de dopage, parmi lesquelles figurent entre autres la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération des urines, l'inhibition de l'excrétion rénale, notamment par le probénécide et ses composés apparentés, l'altération des mesures effectuées sur la testostérone et l'épitestostérone, notamment par l'utilisation du bromantan, et la modification du rapport testostérone/épitestostérone, notamment par l'utilisation d'épitestostérone.

La réussite ou l'échec de l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite n'est pas essentielle. Il suffit que l'on ait utilisé ou tenté d'utiliser ladite substance ou méthode pour que l'infraction soit considérée comme consommée.

III. CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS

A. *Alcool*

En accord avec les Fédérations Internationales de sports et les autorités responsables, des tests peuvent être effectués pour l'éthanol. Les résultats peuvent entraîner des sanctions.

B. *Marijuana*

En accord avec les Fédérations Internationales de sports et les autorités responsables, des tests peuvent être effectués pour les composants du cannabis (tels que la marijuana et le haschich). Les résultats peuvent entraîner des sanctions.

C. *Anesthésiques locaux*

L'injection d'anesthésiques locaux est autorisée aux conditions suivantes:

a) utiliser la bupivacaïne, la lidocaïne, la mepivacaïne, la procaïne, etc., mais pas la cocaine. Des agents vasoconstricteurs (par exemple adrénaline) peuvent être utilisés en conjonction avec des anesthésiques locaux;

b) ne pratiquer que des injections locales ou intra-articulaires ;

c) uniquement lorsque l'application est médicalement justifiée; le dossier incluant le diagnostic, la dose et la méthode d'administration doit être soumis par écrit à l'autorité médicale compétente avant la compétition ou immédiatement si la substance a été administrée durant la compétition.

D. *Corticostéroïdes*

L'usage des corticostéroïdes est interdit, si ce n'est:

A. en application locale (auriculaire, dermatologique et ophtalmologique) mais non par voie rectale) ;
B. par inhalation ;
C. par injection intra-articulaire ou locale.

Tout médecin d'équipe qui désire administrer des corticostéroïdes par injection locale ou intra-articulaire, ou par inhalation, à un concurrent doit le notifier par écrit avant la compétition à l'autorité médicale compétente.

E. *Bêta-bloquants*

Les bêta-bloquants comprennent les exemples suivants:

acébutolol, alprénolol, aténolol, labélatol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, sotalol, et substances apparentées.

En accord avec le règlement des Fédérations Internationales de sports, des tests seront effectués dans certains sports, à la discrétion des autorités responsables.

LISTE D'EXEMPLES DE SUBSTANCES INTERDITES

ATTENTION: Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des substances interdites. De nombreuses substances qui ne sont pas répertoriées dans cette liste sont considérées comme interdites sous l'appellation "substances apparentées".

STIMULANTS:
amineptine, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, bromantan, caféine, cathine, cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, étilamfétamine, étiléfrine, fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, heptaminol, méthylènedioxyamphétamine, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthoxyphénamine, méthyléphédrine, méthylphénidate, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazol, phendimétrazine, phentermine, phénylpropanolamine, pholédrine, pipradol, prolintane, propylhexédrine, pseudoéphédrine, salbutamol, salmétérol, strychnine, terbutaline.

NARCOTIQUES:
dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine, pentazocine, péthidine.

AGENTS ANABOLISANTS:
boldénone, clenbutérol, clostébol, danazol, déhydrochlorméthyltestostérone, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, drostanolone, fénotérol, fluoxymestérone, formébolone, mestérolone, métandiénone, méténolone, méthandriol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, salbutamol, salmétérol, stanozolol, terbutaline, testostérone, trenbolone,

DIURETIQUES:
acétazolamide, acide étacrynique, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, indapamide, mersalyl, spironolactone, triamtérène.

AGENTS MASQUANTS:
bromantan, épitestostérone, probénécide.

HORMONES PEPTIDIQUES:
ACTH, érythropoïétine (EPO), hCG, hGH.

BETA-BLOQUANTS:
acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, labétalol, métoprolol, nadodol, oxprénolol, propranolol, sotalol.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Annesso alla lettera II36854C
del 27 giugno 1997

EMENDAMENTO ALL'ANNESSO (1)
adottato nella 8a riunione del Gruppo di vigilanza
(28-29 maggio 1997)
entrato in vigore alla data del 1 luglio 1996

LISTA DI RIFERIMENTO DELLE CLASSI FARMACOLOGICHE DI AGENTI E METODI DOPING VIETATI

I. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE

A. Stimolanti
B. Narcotici
C. Agenti anabolizzanti
D. Diuretici
E. Ormoni peptidici e glicoproteidi e affini

II. METODI VIETATI

A. Emostrasfusione illecita
B. Manipolazione farmacologica, chimica o fisica

III. CLASSI DI SOSTANZE SOTTOPOSTE A DETERMINATE RESTRIZIONI

A. Alcool
B. Marijuana
C. Anestetici locali
D. Corticosteroidi
E. Beta bloccanti.

-----

(1) Emendamenti precedenti: 1 settembre 1990, 24 gennaio 1992, 1° agosto 1993 e 1 luglio 1996.

I. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE

Le sostanze vietate sono suddivise nelle seguenti classi:

A. Stimolanti
B. Narcotici
C. Agenti anabolizzanti
D. Diuretici
E. Ormoni peptidici e glicoproteidi e affini

A. Stimolanti

Le sostanze vietate appartenenti alla classe A comprendono i seguenti esempi:

amineptina, amifenazolo, anfetamine, bromantan, caffeina*, cocaina efedrine, fencamfamina, mesocarb, pentetrazolo, pipadrolo, salbutamolo**, salmeterolo**, terbutalina** e sostanze affini.

* Per la caffeina, la definizione di un risultato positivo dipende dalla concentrazione di caffeina nell'urina. La concentrazione nell'urina non puo superare 12 microgrammi per millilitro.

** Sostanza autorizzata unicamente per inalazione e che deve essere dichiarata per iscritto all'autorità medica competente prima della gara.

NOTA: Tutti i preparati dei derivati dell'imidazolo sono accettabili in applicazione locale, come ad esempio l'ossimetazolina. I vaso-costrittori (ad esempio l'adrenalina) possono essere somministrati con agenti anestetici locali. Sono autorizzati i preparati locali (ad esempio nasali, oftalmologici) di fenilefrina.

B. Narcotici

Le sostanze vietate appartenenti alla Classe (B) comprendono i seguenti esempi:

dextromoramide, diamorfina (eroina), metadone, morfina, pentazocina, petidina e sostanze affini.

NOTA: La codeina, il dextrometorfano, il dextroproposifene, la deidrocodeina, il difenossilato, l'etilmorfina, la folcodina ed il proposifene sono consentiti.

C. Agenti anabolizzanti

La classe degli anabolizzanti comprende

1) gli steroidi anabolizzanti androgeni (SAA) e
2) i Beta-2 agonisti.

Le sostanze vietate appartenenti alla Classe (C) comprendono i seguenti esempi:

1. Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA)

clostebol, deidroepiandrosterone(DHEA), fluossimesterone, metandienone, metenolone, nandrolone, ossandrolone, stanozololo, testosterone e sostanze affini.

2. Beta-2 agonisti

Quando sono amministrati in modo sistematico, i beta-2 agonisti possono avere potenti effetti anabolizzanti.
clenbuterolo, fenoterolo, salbutamolo, salmeterolo, terbutalina e sostanze affini

D. Diuretici

Le sostanze vietate appartenenti alla Classe (D) comprendono i seguenti esempi:

acetazolamide, acido etacrinico, bumetanide, clortalidone, furosemide, idroclorotiazide, mannitolo*, mersalil, spironolactone, triamterene e sostanze affini

* Sostanza vietata se somministrata con iniezione intravenosa.

E. Ormoni peptidici e glicoproteidi e analoghi

Le sostanze vietate appartenenti alla classe (E) comprendono i seguenti esempi:

1. Gonadotropina corionica (hCG - gonadotropina corionica umana)
2. Corticotropina (ACTH)
3. Ormone della crescita (hGH, somatotropina)

Sono altresi'vietati tutti i rispettivi fattori di fuoriscita delle sostanze suddette.

4. Eritropoietina (EPO)

II. METODI VIETATI

Sono vietati i seguenti metodi:

Emostrasfusione illecita

Il doping del sangue é la somministrazione ad un atleta di sangue, globuli rossi o prodotti affini. Questa procedura può essere successiva ad un prelievo di sangue sull'atleta che deve continuare l'addestramento in uno stato di insufficienza sanguigna.

Manipolazione farmacologica, chimica o fisica

La manipolazione farmacologica, chimica o fisica consiste nell'utilizzare che modificano, tentano di modificare o rischiano ragionevolmente di modificare l'integrità e la validità dei campioni di urina utilizzati per i controlli di doping, quali fra l'altro la cateterizzazione, la sostituzione e/o l'alterazione delle urine, l'inibizione dell'escrezione renale in modo particolare mediante il probenecide e suoi composti affini, l'alterazione delle misurazioni del testosterone e dell' epitestosterone, in particolare mediante l'uso del bromantan, e la modifica del rapporto testosterone/epitestosterone, soprattutto con l'uso del'epitestosterone. La riuscita o l'insuccesso dell'uso di una sostanza o di un metodo vietato non ha rilevanza. E' sufifciente aver utilizzato, o tentato di utilizzare tale sostanza e metodo perché l'infrazione sia considerata avvenuta.

III. CLASSE DI SOSTANZE SOGGETTE A DETERMINATE RESTRIZIONI

A. Alcool

Di comune accordo con le Federazioni sportive internazionali e le autorità responsabili, possono essere effettuati dei test per l'etanolo. I risultati possono comportare sanzioni.

B. Marijuana

Di comune accordo con le Federazioni sportive internazionali e le autorità responsabili, possono essere effettuati dei test per i componenti della canapa indiana (come la marijuana e l'haschich). I risultati possono comportare sanzioni.

C. Anestetici locali

L'iniezione di anestetici locali é autorizzata alle seguenti condizioni:

a) utilizzare bupivacaina, lidocaina, mepivacaina, procaina ecc. ma non la cocaina. In congiunzione con gli anestetici locali, possono essere utilizzati agenti vaso-costrittori (per es. l'adrenalina).

b) praticare solo iniezioni locali o intra-articolari;

d) solo se l'applicazione é giustificata sotto l'aspetto medico; il fascicolo che include la diagnosi, la dose ed il metodo di somministrazione deve essere sottoposto per iscritto all'autorità medica competente prima della gara, o immediatamente se la sostanza é stata somministrata durante la gara.

D. Corticosteroidi

L'uso dei corticosteroidi é proibito, ad eccezione:

a) del loro uso locale (otoiatrico, dermatologico o oftalmologico) ma non rettale;

b) con terapia d'inalazione;

c) con iniezioni intra-articolari o locali.

Qualsiasi medico della squadra che intenda somministrare dei corticosteroidi con iniezione locale o intra-articolare o mediante inalazione ad un concorrente, deve notificarlo per iscritto prima della gara all'autorità medica competente.

E. Beta-bloccanti

I beta-bloccanti comprendono i seguenti esempi:

acebutololo, alprenololo, atenololo, labetalolo, metoprololo, nadololo, osprenololo, propanololo, sotalolo e sostanze affini

In conformità al regolamento delle Federazioni sportive internazionali, possono essere effettuati dei test in alcuni sport, a discrezione delle autorità responsabili.

LISTA DI ESEMPI DI SOSTANZE VIETATE

AVVERTENZE: non si tratta di una lista esauriente di sostanze vietate. Svariate sostanze che non sono inventoriate nella presente lista sono considerate vietate sotto la denominazione "sostanze affini".

STIMOLANTI:
amineptina,amfepramone,amifenazolo,anfetamine,bromantan,caffeina, cathina,cocaina,cropropamide,crotetamide,efedrine,etamivan,etil- amfetamina,etilefrina,fencamfamina,fenetilina,fenfluramina,epta- minolo,metilendiossianfetamina,mefenorex,mefentermina,mesocarb, metanfetamina,metossifenamina,metilefedrina,metilfenidato,niceta mide,norfenflurammina,paraidrossianfetamina,pemolina,pentetrazolo fendimetrazina,fentermina,fenilpropanolammina,poledrina,pipadrolo, prolintano,propilesedrina,pseudoefedrina,salbutamolo,salmeterolo, stricnina,terbutalina

NARCOTICI:
dextromoramide, diamorfina (eroina), idrocodone, metadone, morfina, pentazocina, petidina.

AGENTI ANABOLIZZANTI:
boldenone,clenbuterolo,clostebol,danazolo,deidroclormetiltestoste rone,deidroepiandrosterone(DHEA),deidrotestosterone,drostanolone, fenoterolo,fluossimesterone,formebolone,mesterolone,metandienone, metenolone,mentandriolo,metiltestosterone,mibolerone,nandrolone,no retandrolone,ossandrolone,ossimesterone,ossimetolone,salbutamolo, salmeterolo,stanozololo,terbutalina,testosterone,trenbolone.

DIURETICI
acetazolamide, acido etacrinico,bendroflumetiazide,bumetanide, canrenone,clortalidone,furosemide, idroclorotiazide, indapamide, mersalil,spironolactone,triamterene.

AGENTI COPRENTI
bromantan, epitestosterone, probenecide.

ORMONI PEPTIDICI

ACTH, eritropoietina (EPO), H.C.G., H.G.H.

BETA-BLOCCANTI
acebutololo, alprenololo, atenololo, betaxololo, bisoprololo, bunololo, labetalolo, metoprololo, nadololo, osprenololo, propanololo, sotalolo.

97A7827

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin per i bambini vittime della guerra», in Trieste.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1997 la «Fondazione Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin per i bambini vittime della guerra», con sede in Trieste, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

97A7887

Erezione in ente morale della Fondazione «Gesù e Maria» (Geria), in Baiano

Con decreto ministeriale 22 settembre 1997 la fondazione «Gesù e Maria» (Geria), con sede in Baiano (Avellino), è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico n. di rep. 31179/1469, in data 11 luglio 1997, a rogito del notaio Raffaele Serpico.

97A7888

Erezione in ente morale dell'associazione «Unione italiana per la lotta contro l'emarginazione sociale», in Torino

Con decreto ministeriale 19 settembre 1997 l'associazione «Unione italiana per la lotta contro l'emarginazione sociale», con sede in Torino, è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto, autenticato il 3 luglio 1997.

97A7889

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.12397.XVJ(1247) del 19 agosto 1997 il manufatto e il relativo componente esplosivo, di seguito denominati, che la ditta Simmel Difesa S.p.a. intende importare dall'Inghilterra o dalla Germania o produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come a fianco di ciascuno indicato:

«Primer DM191A1», n. ONU 0320 1.4G, cat. IV, componente: «capsula DM1024B1», n. ONU 0044 1.4S, cat. V - gruppo B.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9139.XVJ(1236) del 5 agosto 1997 il dispositivo di sicurezza denominato «Air bag 0006 5011/OM lato passeggero», che la ditta TRW air bag systems s.r.l. intende assemblare nel proprio stabilimento in Bricherasio (Torino), nonché il relativo componente esplosivo denominato «Generatore di gas 0006 5011/OG per dispositivo di sicurezza air bag lato passeggero (12 PILL P3.3)», prodotto dalla soc. TRW vehicle safety systems - Queen Creek (U.S.A.), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella 5ª categoria - gruppo A dell'allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

In tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento e maneggio del dispositivo di sicurezza e del relativo generatore (montaggio/smontaggio) devono essere osservate scrupolosamente le norme dettate dall'allegato «*B*» al Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. riferentesi ai manufatti esplosivi della V categoria.

Quando il dispositivo viene installato sull'automezzo, opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota «B» del D.M. 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

La soc. TRW air bag systems dovrà imporre contrattualmente ai clienti l'impegno di riportare sul libretto uso e manutenzione degli autoveicoli apposite prescrizioni al fine di vietare la manutenzione, sostituzione e rimozione dell'air bag dal veicolo se non a cura di apposito personale autorizzato dal costruttore.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9008.XVJ(1231) del 16 agosto 1997 il manufatto esplosivo denominato «Cartuccia cal. 76/62 TP 1M299 con finta spoletta (DS. US-876.000.000)» che la ditta Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella I categoria - gruppo C dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0328 1.2C.

97A7890

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 ottobre 1997

Dollaro USA	1714,95
ECU	1927,95
Marco tedesco	984,76
Franco francese	293,00
Lira sterlina	2781,31
Fiorino olandese	874,31
Franco belga	47,714
Peseta spagnola	11,658
Corona danese	258,61
Lira irlandese	2506,23
Dracma greca	6,233
Escudo portoghese	9,664
Dollaro canadese	1247,05
Yen giapponese	14,164
Franco svizzero	1186,00
Scellino austriaco	139,93
Corona norvegese	243,84
Corona svedese	227,75
Marco finlandese	328,35
Dollaro australiano	1265,63

97A8043

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
650 PV	G. Pace e Figli S.n.c.	Napoli
766 VI	Panzoldo Ettore	Vicenza
2067 VI	Mirò S.n.c.	Vicenza

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1237 FI	Area S.n.c.	Firenze

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciacun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli Uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
55 PI	Centro Oro S.a.s.	Ponsacco	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tali ditte, risultate irreperibili, sono state sollecitate a consegnare i punzoni in propria dotazione mediante il Foglio degli Annunzi legali n. 60 del 22 luglio 1997 della Prefettura di Alessandria.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni, a restituirli all'Ufficio provinciale metrico di Alessandria.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
1901 AI	Bisoglio Renzo	S. Salvatore Monferrato	5
2999 AL	Pollice Francesco	Valenza	3
3303 AL	Gasti Giovanni	Alessandria	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi istessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1245 AR	Lara S.n.c.	Arezzo
1148 MI	Minas International S.r.l.	Milano

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli Uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
1197 AL	Api F.lli	Valenza	3
1319 AR	Euroro S.p.a.	Arezzo	2
1399 AR	Aga S.r.l.	Civitella della Chiana	1
2113 VI	Poseido	Vicenza	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
781 AL	Bauzone Stefano	Alessandria
2498 AL	Geal S.n.c.	Valenza
421 AR	Aster Preziosi	Monte S. Savino
1006 AR	Cinthia	Laterina
1289 AR	Bonsai Oro	Civitella della Chiana
1410 AR	L'Artigiana Orafa	Subbiano
1419 AR	Nouveau	Civitella della Chiana
1421 AR	Moda Gioielli	Arezzo
64 CO	Cogliati e Sormani	Canzo
56 FR	Fede Luciano	Anagni
21 GO	Lorenzon Franco	Gradisca d'Isonzo
45 ME	Keros S.n.c.	Messina
789 MI	Cairati e Patrucco	Milano
1060 MI	Moros	Milano
701 NA	Goldth's Art	Torre del Greco
852 RM	Giustiniani Barbara	Roma
263 TO	Gioielleria Monticone S.a.s.	Torino
301 TO	Fenoglio Sergio	Poirino
121 UD	Marina by De Martin	Udine
966 VI	Zanconato Ennio	Montecchio M.
1923 VI	Studio d'arte orafa Miolo	Vicenza

97A7886

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Istituzione di un regime autonomo all'importazione di alcuni prodotti CECA originari della Federazione russa, valido sino al 31 dicembre 1997.

Si informano gli operatori che con decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, in corso di perfezionamento, è stato istituito un regime autonomo, per l'importazione di alcuni prodotti di acciaio originari della Federazione russa, a far tempo dal 1° ottobre 1997, che resterà in essere sino all'entrata in vigore del nuovo accordo siderurgico CECA con la Federazione russa, o al più tardi sino al 31 dicembre 1997.

Per motivi di continuità con la gestione del precedente accordo, scaduto di validità il 30 settembre 1997, i limiti quantitativi sono stati stabiliti per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997.

A tali quantitativi - indicati nell'allegato - dovranno ovviamente essere sottratti quelli relativi alle importazioni già effettuate.

Gli operatori interessati all'importazione dei prodotti in questione dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e la gestione degli scambi - Divisione III - Viale America, 341 - 00144 Roma - domanda, redatta sull'apposito modulo comunitario reperibile presso le camere di commercio e lo scrivente Ministero, corredandola della licenza di esportazione, in originale, rilasciata dalle competenti Autorità russe.

ALLEGATO

LIMITI QUANTITATIVI

1° gennaio-31 dicembre 1997

Prodotti	(tonnellate)
SA. *Prodotti laminati piatti*	
SA1. Arrotolati	207.487
SA1.a Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione	430.000•
SA2. Lamiera pesante	31.115
SA3. Altri prodotti laminati piatti	28.265
SB. *Profilati lunghi*	
SA1. Barre	12.000
SA2. Vergella	28.000
SA3. Altri prodotti lunghi	104.357

97A7964

Istituzione di un regime autonomo all'importazione di alcuni prodotti CECA originari del Kazakistan, valido dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997.

Si informano gli operatori che con decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, in corso di pubblicazione, è stato istituito un regime autonomo, per l'importazione di alcuni prodotti CECA originari del Kazakistan, elencati nell'allegato I.

I limiti quantitativi per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1997 sono indicati nell'allegato II.

Gli operatori interessati all'importazione dei prodotti in questione dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e la gestione degli scambi - Divisione III - Viale America, 341 - 00144 Roma - domanda, redatta sull'apposito modulo comunitario reperibile presso le camere di commercio e lo scrivente Ministero, entro il periodo dal 1° al 23 ottobre 1997, corredandola della copia del contratto o «pro-forma invoices».

Nella domanda dovrà essere precisato quanto segue:

categoria del prodotto (es. Sa 1 ecc.);

voce doganale a 8 cifre;

quantità in kg.;

il nome dell'importatore;

se trattasi di operatore tradizionale o non tradizionale (si intende operatore tradizionale colui che ha importato i prodotti siderurgici di cui all'allegato nell'ultimo triennio).

ALLEGATO I

(1997)

SA. *Prodotti laminati piatti*

SA1. Arrotolati

7208 10 00	7211 19 20
7208 25 00	
7208 26 00	7219 11 00
7208 27 00	7219 12 10
7208 36 00	7219 12 90
7208 37 10	7219 13 10
7208 37 90	7219 13 90
7208 38 10	7219 14 10
7208 38 90	7219 14 90
7208 39 10	
7208 39 90	7225 19 10
	7225 20 20
7211 14 10	7225 30 00

SA2. Lamiera pesante

7208 40 10	7208 52 10
7208 51 10	7208 52 91
7208 51 30	7208 52 99
7208 51 50	7208 53 10
7208 51 91	
7208 51 99	7211 13 00

SA3. Altri prodotti laminati piatti

7208 40 90	7210 90 38
7208 53 90	
7208 54 10	7211 14 90
7208 54 90	7211 19 90
7208 90 10	7211 23 10
	7211 23 51
7209 15 00	7211 29 20
7209 16 10	7211 90 11
7209 16 90	
7209 17 10	7212 10 10
7209 17 90	7212 10 91
7209 18 10	7212 20 11
7209 18 91	7212 30 11
7209 18 99	7212 40 10
7209 25 00	7212 40 91
7209 26 10	7212 50 31
7209 26 90	7212 50 51
7209 27 10	7212 60 11
7209 27 90	7212 60 91
7209 28 10	
7209 28 90	7219 21 10
7209 90 10	7219 21 90
	7219 22 10
7210 11 10	7219 22 90
7210 12 11	7219 23 00
7210 12 19	7219 24 00
7210 20 10	7219 31 00
7210 30 10	7219 32 10
7210 41 10	7219 32 90
7210 49 10	7219 33 10
7210 50 10	7219 33 90
7210 61 10	7219 34 10
7210 69 10	7219 34 90
7210 70 31	7219 35 10
7210 70 39	7219 35 90
7210 90 31	
7210 90 33	7225 40 80

SB. *Prodotti lunghi*

SB1. Barre	
7207 19 31	7216 31 99
7207 20 71	7216 32 11
	7216 32 19
7216 31 11	7216 32 91
7216 31 19	7216 32 99
7216 31 91	7216 33 10
	7216 33 90

SB2. Vergella	
7213 10 00	
7213 20 00	7221 00 10
7213 91 10	7221 00 90
7213 91 20	
7213 91 41	7227 10 00
7213 91 49	7227 20 00
7213 91 70	7227 90 10
7213 91 90	7227 90 50
7213 99 10	7227 90 95
7213 99 90	

SB3. Altri prodotti lunghi	
7207 19 11	7222 11 19
7207 19 14	7222 11 21
7207 19 16	7222 11 29
7207 20 51	7222 11 91
7207 20 55	7222 11 99
7207 20 57	7222 19 10
	7222 19 90
7214 20 00	7222 30 10
7214 30 00	7222 40 10
7214 91 10	7222 40 30
7214 91 90	
7214 99 10	7224 90 31
7214 99 31	7224 90 39
7214 99 39	
7214 99 50	7228 10 10
7214 99 61	7228 10 30
7214 99 69	
7214 99 80	7228 20 11
7214 99 90	7228 20 19
	7228 20 30
7215 90 10	7228 30 20
	7228 30 41
7216 10 00	7228 30 49
7216 21 00	7228 30 61
7216 22 00	7228 30 69
7216 40 10	7228 30 70
7216 40 90	7228 30 89
7216 50 10	7228 60 10
7216 50 91	7228 70 10
7216 50 99	7228 70 31
7216 99 10	7228 80 10
	7228 80 90
7218 99 20	
	7301 10 00
7222 11 11	

ALLEGATO II

LIMITI QUANTITATIVI

1° ottobre-31 dicembre 1997

Prodotti	(tonnellate)
SA. *Prodotti laminati piatti*	
SA1. Arrotolati	18.764 *
SA2. Lamiera pesante	6.570
SA3. Altri prodotti laminati piatti	3.978
SB. *Profilati lunghi*	1.334

* Poiché la Commissione UE ha provveduto ad una prima attribuzione di 6.670 tonnellate, la quota disponibile è di 12.094.

97A7965

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi (modifiche di autorizzazioni già concesse).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. PPT n. 1511 del 16 settembre 1997

Specialità medicinale: ULCOMEDINA:

50 compresse 400 mg - n. di A.I.C. 024496073;

granulato 50 bustine 400 mg - n. di A.I.C. 024496085.

Società Pharmaland S.A., via dei Casetti, 21 - Borgomaggiore - RSM, codice fiscale 91024150400.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Doppel Farmaceutici S.r.l. sita in Stradone Farnese, 119 - Piacenza.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. PPT n. 1512 del 16 settembre 1997

Specialità medicinale: XYLOPROCT:

pomata 20 g - n. di A.I.C. 020635037.

Società Astra Farmaceutici S.p.a., via Messina, 38 - 20159 Milano, codice fiscale 07968910153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Astra Production Liquid Products AB sita in Sodertalje - Svezia.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. PPT n. 1513 del 2 ottobre 1997

Specialità medicinale: PROCORUM:

50 compresse divisibili 50 mg - n. di A.I.C. 025811011;

50 compresse ricoperte 25 mg - n. di A.I.C. 025811023;

5 fiale 2 mg/5ml - n. di A.I.C. 025811035.

Società Knoll Farmaceutici S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Muggiò, codice fiscale 00868480153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Fosse Ardeatine, 2 - Liscate (Milano).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. PPT n. 1514 del 2 ottobre 1997

Specialità medicinale: ISOPTIN:

«fiale» IV 5 fiale 2 ml 5 mg - n. di A.I.C. 020609071.

Società Knoll AG, Liestal/BL.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Knoll Farmaceutici S.p.a. sita in via Fosse Ardeatine, 2 - Liscate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

97A7966

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23348, dell'11 settembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 4 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e unità di Fiumeveneto (Pordenone), per il periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1997 con decorrenza 4 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamente ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23349, dell'11 settembre 1997, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 maggio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 maggio 1996 con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. R.C.S. libri e grandi opere - Gruppo Rizzoli, con sede in Milano e unità di Milano, Roma, Firenze, Napoli, per il periodo dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 1° settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamente ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23350, dell'11 settembre 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 16 settembre 1996 al 15 settembre 1997, della ditta: S.p.a. Industrie metalmeccaniche Martino, con sede in Caserta e unità di S. Salvatore Telesino (Benevento) per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997.

Parere comitato tecnico del 17 luglio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Industrie metalmeccaniche Martino, con sede in Caserta e unità di S. Salvatore Telesino (Benevento) per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 9 ottobre 1996 con decorrenza 16 settembre 1996.

Esclusivamente ai lavoratori dipendenti dalle industrie metalmeccaniche Martino S.p.a.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamente ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23351, dell'11 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia, con sede in Abano Terme (Padova) e unità in Abano Terme (Padova), per un massimo di 605 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 gennaio 1997 al 10 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dall'11 giugno 1997 al 10 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8 comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamente ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A7891

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23352, dell'11 settembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acque Albule, con sede in Bagni di Tivoli (Roma) e unità di Bagni di Tivoli (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26.80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 54 unità, su un organico complessivo di n. 54 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acque Albule, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto de criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23353, dell'11 settembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 10 febbraio 1997 al 9 febbraio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° otobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Geosonda, con sede in Roma, magazzino di Monterotondo e uffici di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 30 unità, su un organico complessivo di n. 112 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Geosonda, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti del comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23354, dell'11 settembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 13 aprile 1995 al 12 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Polidrica, con sede in Policoro (Matera) e unità di Policoro (Matera), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unità, su un organico complessivo di n. 109 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Polidrica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessari nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 23355, dell'11 settembre 1997, è autorizzata limitatamente al periodo dal 14 novembre 1995 al 2 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini nord c/o Fiat Avio di Torino con sede in Milano e unità c/o Fiat Avio di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 29 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 40 unità, su un organico complessivo di n. 45 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini nord c/o Fiat Avio di Torino, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

97A7892

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate da consumo prodotte in Italia nel 1997

Art. 1.

Al fine di ottimizzare l'immissione delle patate comuni da consumo sul mercato in funzione dell'effettiva domanda e per un opportuno sostegno dei prezzi sono concessi aiuti al magazzinaggio privato delle patate comuni da consumo a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art. 3 e li abbiano trasmessi all'A.I.M.A. entro il 31 dicembre 1997.

Le associazioni dei produttori richiedenti tale aiuto debbono sottoscrivere ed inoltrare le istanze all'A.I.M.A entro il 31 dicembre 1997.

Art. 2.

Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le patate comuni da consumo di qualità sana leale e mercantile avente per destinazione l'uso umano diretto con esclusione della destinazione industriale nell'ambito dell'accordo interprofessionale e la vendita come patate da seme, prodotte in Italia nella campagna 1997; conservate in magazzini frigoriferi tecnologicamente attrezzati o comunque dotati di sistemi di circolazione forzata dell'aria, di controllo della temperatura e dell'ambiente onde garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative intrinseche del prodotto; ripartiti per regione o provincia autonoma, secondo i quantitativi che verranno stabiliti in accordo con le Unioni Nazionali, tenuto conto della reale possibilità di stoccaggio in magazzini aventi le caratteristiche di cui sopra e delle produzioni regionali.

A ripartizione avvenuta l'A.I.M.A. si riserva comunque di variare, per compensare le ripartizioni regionali, i quantitativi sentite le Unioni nazionali.

Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da consumo è stabilito per un importo massimo di lire 12/kg/mese e per un periodo massimo di quattro mesi.

Il contributo mensile definitivo verrà stabilito dall'A.I.M.A. al termine della presentazione delle domande tenuto conto della quantità effettivamente ammassata per cui i beneficiari dell'intervento dovranno presentare tutta la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo, perentoriamente entro e non oltre il 10 giugno 1998, pena la decadenza del diritto dell'aiuto previsto.

Qualora il contributo definitivo risulti inferiore a lire 12/kg/mese (riferito al prodotto frigoconservato) e l'A.I.M.A. risulti impossibilitata ad adeguare i fondi necessari, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Tale contributo si intende per prodotto frigoconservato, nel caso di prodotto conservato con ventilazione forzata tali importi vanno ridotti del 20%.

Vengono inoltre rese obbligatorie le seguenti modalità di svincolo.

Al termine del secondo mese, l'A.I.M.A. sbloccherà automaticamente il 15% del prodotto inizialmente vincolato, se non vi ha già prima provveduto l'interessato; una ulteriore quota del 35% verrà svincolata nelle stesse modalità al termine del terzo mese. Tali svincoli obbligatori si intendono per istanza e, l'ammassatore, a dette scadenze, dovrà individuare e comunicare all'A.I.M.A. a mezzo telefax, le partite o frazioni di esse che vengono tolte dall'ammasso.

Le associazioni possono destinare prioritariamente il contributo alla costituzione di un fondo finalizzato al miglioramento e potenziamento delle strutture di stoccaggio con particolare riguardo all'introduzione di tecnologie innovative tendenti alla migliore conservazione del prodotto ed all'introduzione delle tecniche agronomiche e commerciali tendenti al suo miglioramento qualitativo.

Art. 3.

Beneficiari dell'intervento sono le associazioni dei produttori riconosciute per il prodotto commercializzato direttamente o nel rispetto di accordi interprofessionali sottoscritti a norma della legge n. 88 del 16 marzo 1988 e dalle cooperative o consorzi loro associati oppure le singole cooperative od i loro consorzi o singoli produttori previa attestazione di cui al penultimo comma del presente articolo. I beneficiari che intendono ottenere l'aiuto al magazzinaggio debbono rivolgere all'A.I.M.A., previi gli accertamenti di cui al successivo art. 4, da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine previsto nel precedente art. 1.

Al termine dell'ammasso, l'ammassatore è tenuto pena la decadenza dell'aiuto, a richiedere all'autorità regionale il controllo delle quantità di patate ammassate.

L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica dell'ente associativo, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso: denominazione dei medesimi impianti; caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalità seguita nelle operazioni di stoccaggio allo scopo di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare il controllo degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) precisazione del quantitativo di patate comuni da consumo costituenti oggetto dell'impegno di ammasso e campagna di produzione;

d) dichiarazione del richiedente che dette patate comuni da consumo sono di sua esclusiva proprietà o disponibilità dei propri associati;

e) dichiarazione di impegno di ammasso con indicazione della decorrenza;

f) data e sottoscrizione autenticata dell'istanza.

Il quantitativo minimo di patate da consumo oggetto dell'istanza ammonta, di norma, a 10.000 quintali.

Le associazioni dei produttori d'intesa con le regioni potranno definire le quantità minime ammassabili per ogni singolo magazzino di stoccaggio.

Ciascuna istanza deve riguardare patate da consumo prodotte in una sola regione o provincia autonoma e regioni limitrofe.

L'istanza deve essere corredata da una attestazione redatta da associazioni dei produttori di patate riconosciute ed operanti nella regione di appartenenza, od in mancanza, deve essere redatta da associazioni di produttori riconosciute ed operanti in altre regioni, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza è la patata comune da consumo di qualità sana leale e mercantile, prodotta dal richiedente nella regione o provincia autonoma indicata in domanda, nella campagna 1997, e che il magazzino ove verrà lo stoccaggio ha le caratteristiche previst dal precedente art. 2.

L'esatta provenienza delle patate oggetto della domanda sarà accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme oppure mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha fornito il seme, tale documentazione dovrà essere conservata dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del presente articolo, per essere esibita all'A.I.M.A. dietro specifica richiesta.

Art. 4.

L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto l'istanza prevista al precedente art. 3 provvede, senza indugio, a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nella domanda, accertando in particolare, le generalità e la qualità del dichiarante, l'ubicazione, l'idoneità e la capacità del magazzino di deposito, i quantitativi di patate comuni da consumo immagazzinate, la data di completamento delle operazioni di ammasso del prodotto oggetto della richiesta di aiuto e la campagna di produzione.

In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale di controllo redige, in calce all'istanza, un'apposita dichiarazione riguardante anche l'inizio di ammasso che deve riportare la firma del funzionario che ha eseguito il controllo, la data e il timbro dell'ufficio.

L'istanza di cui al precedente art. 3 deve essere redatta e presentata in quattro esemplari.

Dei quattro esemplari, uno resta all'organismo regionale di controllo, corredato da una copia dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3, uno viene restituito al richiedente mentre l'originale e il secondo esemplare debbono essere trasmessi dal richiedente stesso all'A.I.M.A. nella sua sede di Roma in via Palestro 81, dallo stesso beneficiano, unitamente all'originale dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

Il rispetto del termine stabilito all'art. 1 è condizione preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.

Art. 5.

L'impegno di ammasso inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di magazzinaggio e termina alla scadenza prevista all'art. 2 e per la parte rimanente allo scadere del quarto mese.

Allo scadere dell'anzidetto quarto mese termina in ogni caso la durata dell'impegno ed il prodotto si considera uscito dall'ammasso in pari data ed è svincolato dopo la constatazione della sua esistenza, verbalizzata dall'organismo regionale di controllo che ha redatto la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art. 4, e l'attestazione che lo stesso prodotto è di qualità sana leale e mercantile predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

L'ammassatore riprenderà la piena disponibilità del prodotto stoccato per l'utilizzazione finale, successivamente alla compilazione e sottoscrizione delle attestazioni e dei verbali di cui al secondo comma del presente articolo.

Nei confronti del prodotto per il quale è appurata la non presenza delle caratteristiche di qualità sopraindicate non sarà corrisposto il relativo ammontare dell'aiuto da parte dell'A.I.M.A

Per il prodotto oggetto dell'impegno, l'ammassatore può chiedere all'A.I.M.A., inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero una frazione di essa.

Lo svincolo può riguardare solo prodotto che sia stato in ammasso per un periodo minimo di due mesi.

Anteriormente alla scadenza del periodo minimo di due mesi, previsto nel precedente comma del precedente articolo, non può darsi corso allo svincolo o all'uscita dell'intero quantitativo di patate o frazioni di esso in ammasso, tuttavia, su richiesta motivata dell'ammassatore, l'A.I.M.A. può autorizzare l'uscita del prodotto, in tal caso l'ammassatore perde ogni diritto a percepire l'aiuto di cui all'impegno di magazzinaggio previsto dal primo comma del presente articolo.

Lo svincolo è autorizzato dall'A.I.M.A. mediante comunicazione inviata anche al predetto organismo regionale di controllo.

L'autorizzazione si intende comunque concessa qualora l'A.I.M.A., non abbia inviato, entro il termine di sette giorni dalla ricezione di richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.

Il periodo massimo di ammasso, stabilito in quattro mesi, è frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in tre periodi, il primo di due mesi, gli altri di un mese ciascuno. Per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella seconda metà del mese, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso, per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella prima metà del mese, tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.

Art. 6.

Durante il periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno l'ammassatore è tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato, di cui all'ultimo trattino del terzo comma del successivo art. 7, da tenersi conservato presso il magazzino di ammasso, nonché in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:

a) alla data di inizio dell'impegno, il carico delle quantità ammassate in magazzino;

b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso, lo scarico delle quantità uscite, indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A., ai sensi del precedente art. 5.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso, ai sensi del precedente art. 5, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o frazione di essa, sotto impegno né sostituirla.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento, l'esecuzione dei controlli da parte dei funzionari dell'A.I.M.A., dei competenti organismi regionali, o di altri organi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 7.

L'importo dell'aiuto stabilito nel precedente art. 2, è corrisposto dall'A.I.MA., dopo che sarà stato svincolato l'intero quantitativo di patate comuni da consumo costituente l'oggetto dell'impegno di ammasso, ed è calcolato in base ai quantitativi effettivi e loro giacenze accertati secondo le modalità previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo.

Per la corresponsione dell'aiuto l'ammassatore dovrà presentare all'A.I.M.A. un'apposita istanza alla quale dovranno essere allegati:

per i produttori che sono persone giuridiche o enti associativi, il certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i diritti e che la persona, che ha per esso firmato l'istanza, ne abbia la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

per i produttori iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il relativo certificato di iscrizione non anteriore a tre mesi;

certificazione richiesta dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490, a seconda se trattasi di contributi inferiori o superiori a 300 milioni di lire

per tutti i richiedenti, due copie del registro di carico e scarico della quantità di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico, riferito alle quantità di patate oggetto della richiesta di aiuto, nel quale dovranno essere registrati i movimenti di entrata e di uscita del prodotto ai sensi del precedente art. 5.

La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni dell'A.I.M.A., sarà fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione uso umano diretto, in originale o in copia, del prodotto in questione. L'elenco delle fatture anzidette, verificato e vidimato dall'organo regionale di controllo, unitamente alla documentazione di cui al secondo comma del precedente art. 5 deve essere inviato all'A.I.M.A., insieme con l'istanza di richiesta di pagamento dell'aiuto di cui al presente articolo, mentre le copie delle fatture devono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite su richiesta dell'A.I.M.A. stessa.

Copia dell'istanza di richiesta di pagamento inviata all'A.I.M.A. deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante.

Art. 8.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù dell'impegno di ammasso e del presente atto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per causa di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A., che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

Art. 9.

Alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori di patate, nel quadro delle competenze loro attribuite e in riferimento a questo provvedimento vengono demandati i seguenti compiti:

promozione e diffusione presso le associate del provvedimento;

appllicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso;

definizione in accordo con l'A.I.M.A. delle quote spettanti alle singole regioni nel quadro degli obiettivi nazionali come previsto dal precedente art. 2;

verifica, in accordo con l'A.I.M.A., e al termine della presentazione delle istanze, delle quantità complessive effettivamente ammassate ed eventuali revisioni degli obiettivi nazionali e di ripartizione regionale.

Per tali compiti l'A.I.M.A. riconoscerà alle Unioni un contributo di lire 150 per quintale, per attività di assistenza prestata, esclusivamente, nei confronti dei propri associati.

97A7893

Disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 1997, per le patate destinate alla trasformazione industriale.

Art. 1.

Obiettivi di trasformazione e modalità di contrattazione

L'accordo interprofessionale per la campagna 1997 per le patate destinate alla trasformazione industriale (allegato 1), stipulato in data 28 febbraio 1997 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti dalla citata data dal 28 febbraio 1997 pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base:

1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la sesta annualità del programma quinquennale già avviato nella campagna 1992/1993;

2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna è quantificato in 100.000 tonn.;

3) il mantenimento di un fondo nazionale alimentato pariteticamente dalla parte agricola e industriale finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore agro-industriale;

4) la determinazione ad ogni campagna dei prezzi minimi per le varie «fasce»;

5) le patate oggetto del presente accordo sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate;

6) il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti dovrà avvenire mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario e dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal momento della consegna.

Art. 2.

Centri di raccolta

I centri di raccolta saranno gestiti dalle associazioni di produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

I centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto.

Le associazioni di produttori pataticoli sono incaricate ad esercitare nei centri di raccolta le operazioni specificate nel successivo art. 3.

Le associazioni di produttori devono notificare alle regioni competenti per territorio l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura.

Art. 3.

Operazioni demandate alle associazioni di produttori

Per le operazioni relative all'attività del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla regione competente per territorio, riportante in entrata, le indicazioni relative alle generalità del socio, le quantità e varietà del prodotto conferito in uscita.

Il suddetto registro deve riportare, oltre all'indicazione delle quantità, le caratteristiche qualitative del prodotto conferito nonché gli estremi del documento di trasporto. Eventuale documentazione probante il trasporto del prodotto, in sostituzione delle abolite bolle di accompagnamento, dovrà essere spedita dalle associazioni dei produttori, agli assessorati territorialmente competenti per la zona di produzione e per la fase di trasformazione, qualora non coincidenti.

Le partite di patate, che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici devono essere accompagnate da una distinta, vistata dal rappresentante dell'associazione dei produttori responsabile del centro di raccolta, tale distinta deve essere redatta in triplice copia e deve recare la suddivisione varietale delle patate in questione.

Delle tre copie della distinta una viene trattenuta dal centro di raccolta mentre le altre seguono il vettore fino all'impresa di trasformazione. Di queste due copie una rimarrà agli atti dell'impresa, l'altra sarà vistata da un responsabile dell'impresa stessa e consegnata al vettore per la restituzione al centro di raccolta.

Art. 4.

Accertamento dei conferimenti e delle trasformazioni

Al fine di verificare il corretto andamento delle contrattazioni e della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le regioni interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento incaricati, di esercitare nel corso della campagna, con cadenza da valutarsi a seconda delle esigenze locali per singole regioni e per le necessità che riterranno opportune, presso le imprese di trasformazione e i centri di raccolta, gli opportuni controlli sul conferimento della materia prima e su ogni altra attività connessa alla contrattazione de quo ed alla relativa trasformazione.

Allo scopo di favorire l'attività di controllo da parte degli organismi regionali, le industrie dovranno istituire un registro sul quale saranno annotati i quantitativi di prodotto acquistato nonché i quantitativi di proddotto finito ottenuto.

Le risultanze degli accertamenti effettuati dagli organismi regionali nei centri di raccolta e presso le industrie di trasformazione dovranno essere trasmessi all'A.I.M.A. da parte delle regioni competenti di norma entro trenta giorni a chiusura dei centri di raccolta e a ricevimento del prodotto da parte delle industrie.

Gli organismi regionali dovranno accertare il quantitativo di patate entrate nelle varie industrie di trasformazione nonché quantitativi di prodotto ottenuto da tale trasformazione.

Tali risultanze sono necessarie al fine dell'erogazione del contributo spettante alle associazioni dei produttori.

Art. 5.

Contratti

I contratti devono essere stipulati utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante dell'accordo e debbono prevedere la vendita diretta del prodotto, dalle associazioni dei produttori alle industrie di trasformazione.

Sono oggetto degli aiuti previsti dall'accordo solo i contratti stipulati entro i termini previsti dall'accordo interprofessionale in argomento che riguardino le quantità ripartite tra le associazioni dei produttori come risulta dal prospetto allegato all'accordo.

Copie dei contratti e delle eventuali cessioni dovranno essere inviate, a cura delle associazioni venditrici, al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale produzioni agroalimentari e forestali, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., agli assessorati regionali competenti per territorio, alle Unioni nazionali dei produttori (Unapa e Italpatate) ed alle associazioni nazionali di categoria delle aziende di trasformazione, sia privati che cooperative.

Le singole imprese di trasformazione informeranno, almeno 10 giorni prima dell'inizio della trasformazione, gli assessorati dell'agricoltura competenti per territorio.

Art. 6.

Dichiarazione delle associazioni dei produttori

Le associazioni dei produttori pataticoli dovranno comunicare, con cadenza mensile, alle rispettive Unioni, i quantitativi di patate, suddivisi per fasce di qualità, consegnati ad ogni singola industria.

Inoltre le medesime associazioni dovranno inviare, a fine campagna, all'A.I.M.A. e alle rispettive unioni, una dichiarazione sostitutiva di notorietà, firmata dal legale rappresentante, che attesti il pagamento del prezzo minimo ai propri associati.

Art. 7.

Contenuto della domanda di concessione del contributo

La domanda di contributo da indirizzare all'A.I.M.A. deve recare indicati il nome e l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento.

La domanda deve altresì essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato della cancelleria commerciale del tribunale e certificato di iscrizione alla camera di commercio, con data di emissione non superiore ai 3 mesi;

b) dichiarazione regionale attestante la validità del riconoscimento dell'associazione dei produttori;

c) certificazione richiesta dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490, a seconda se trattasi di contributi inferiori o superiori a 300 milioni di lire;

d) indicazione dei quantitativi di patate contrattati e consegnati alle varie industrie di trasformazione, suddivisi per fasce;

e) copie delle fatture debitamente quietanzate dall'associazione venditrice, dalle quali risulti che la stessa abbia ottenuto un prezzo pari almeno al prezzo minimo fissato secondo le modalità contrattuali;

f) una dichiarazione con la quale l'associazione attesta che il trasformatore le ha pagato un prezzo pari almeno al prezzo minimo fissato in accordo;

g) le distinte previste nel precedente art. 3, debitamente controfirmate e timbrate dall'associazione e dall'industria;

h) certificazione della regione in ordine alle risultanze dei controlli di cui all'art. 4 del presente disciplinare;

i) certificato rilasciato dall'unione di appartenenza attestante l'avvenuto pagamento del prezzo minimo dall'associazione dei produttori al singolo produtore.

L'A.I.M.A. provvederà alla liquidazione del contributo alle associazioni dopo il completamento delle operazioni di trasformazione relative ai contratti con le stesse industrie.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO
INTERPROFESSIONALE PATATA 1997

Il giorno 28 febbraio 1997 presso il Ministero delle risorse agricole, alimetari e forestali, le unioni nazionali dei produttori di patate Unapa e Italpatate, le associazioni di categoria degli industriali (AIIPA) con la partecipazione delle organizzazioni professionali Coldiretti, CIA e Confagricoltura, hanno sottoscritto l'accordo interprofessionale per le patate destinate alla trasformazione industriale per la campagna 1997 nel quale viene fissato un obiettivo di trasformazione di 100.000 tonnellate.

In ordine a quanto sopra e al fine di permettere l'applicazione delle azioni previste dal piano nazionale di intervento nel settore pataticolo ed in particolare le azioni relative all'adeguamento delle infrastrutture, alla razionalizzazione della fase commerciale, al miglioramento tra fase produttiva ed industriale nonché azioni per il potenziamento dell'associazionismo, l'A.I.M.A. corrisponderà direttamente:

1. Alle associazioni di produttori agricoli:

a) la somma di L. 39/kg per le associazioni di produttori situate nel nord Italia e di L. 45/kg per le associazioni di produttori situate nel centro-sud Italia al fine di garantire l'applicazione dell'accordo per i quantitativi sopra riportati e migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto attraverso un'assistenza diretta alla produzione;

b) la somma di L. 17/kg come sostegno ai centri di raccolta e sosta temporanea del prodotto in attesa della consegna all'industria.

Per ciascuno degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* l'associazioni dei produttori riconosciute presenteranno all'esame dell'A.I.M.A. un progetto operativo.

2. Alle unioni:

a) la somma di L. 6/kg per l'attività di contrattazione e di coordinamento dell'accordo interprofessionale relativo alla cessione di patate alle industrie di trasformazione;

b) la somma di L. 4/kg per l'attività di certificazione di conformità all'accordo nazionale dei contratti stipulati tra le associazioni dei produttori e le industrie di trasformazione. Tale attività verrà effettuata dalle unioni nazionali alle quali le singole associazioni aderiscono;

c) la somma di L. 3/kg per la gestione delle attività di sperimentazione e di moltiplicazione di varietà specifiche per l'industria di trasformazione.

Per l'intervento al punto 2) le unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori presenteranno all'esame dell'A.I.M.A. un programma operativo congiunto:

3. Al fondo di cui all'art. 4 dell'accordo interprofessionale:

a) la somma di L. 3/kg al fine di favorire la costituzione del fondo stesso. Per la definizione ed il controllo dei programmi strategici di cui all'art. 1 punto 3 del disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale per la campagna 1997 sarà prevista la partecipazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che avrà altresì il compito di valutare nel suo complesso la corretta attuazione dell'accordo. Tale fondo che si avvarrà di un versamento di pari importo sia dalla parte agricola che di quella industriale, sarà finalizzato, prioritariamente, alla realizzazione di un progetto di comunicazione promozionale ai fini dell'educazione alimentare e dell'orientamento dei consumi dei prodotti derivati dall'accordo.

Detto progetto sarà elaborato congiuntamente dall'interprofessione del comparto e verrà presentato alla valutazione dell'A.I.M.A.

b) Qualora la parte industriale non dovesse versare o versasse parzialmente la somma di L. 3/kg prevista al punto *a)*, la parte agricola ed il MIPA si ritengono comunque impegnati al predetto versamento.

Il fondo così attivato dovrà essere utilizzato per la realizzazione di programmi da concordare congiuntamente tra parte agricola e MIPA per lo sviluppo della filiera pataticola.

Per la gestione di eventuali fondi nazionali di cui al punto *b)* la parte agricola è autorizzata al prelevamento delle somme accantonate, previa autorizzazione del MIPA.

ACCORDO 97

ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 1997 PER LE PATATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

Nella sede del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, alla presenza del Ministro Pinto, vista la legge sugli accordi interprofessionali del 16 marzo n. 88, tra l'unione nazionale delle associazioni pataticole Unapa e l'Italpatate da una parte e le associazioni industriali di categoria dall'altra, con l'assistenza delle organizzazioni agricole professionali (Coldiretti, Confagricoltura, CIA) e alla presenza delle associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo;

Considerando che nell'attuale scenario internazionale della trasformazione industriale delle patate destinate all'alimentazione umana, per consentire all'agricoltura e all'industria italiana di portarsi ad un livello europeo è di primaria importanza che l'accordo interprofessionale si mantenga nella logica di una programmazione poliennale,

si conviene:

1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la sesta annualità del programma già avviato nella campagna 1992/1993;

2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna è quantificato in 100.000 tonn.;

3) il mantenimento del fondo nazionale alimentato pariteticamente dalla parte agricola e industriale finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore agro-industriale e gestito dal consorzio per il miglioramento della patata da industria,

si conviene pertanto:

il presente accordo per la campagna 1997 per le patate destinate alla trasformazione industriale, in uscita dai centri di raccolta predisposti per la fornitura all'industria.

Le patate oggetto del presente accordo, sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate.

Art. 1.

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Le associazioni industriali di categoria stipulano il presente accordo interprofessionale in nome e per conto delle aziende di trasformazione ad esse aderenti ed in nome e per conto di quelle aziende non aderenti, ma che hanno loro conferito delega scritta.

Art. 2.

Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati tra le associazioni dei produttori riconosciute, come da elenco allegato (allegato 1) e le imprese acquirenti, contratti di trasformazione per complessive tonn. 100.000 di patate.

La stipula dei contratti avverrà con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante del presente accordo (allegato 2).

I contratti dovranno essere stipulati entro il 31 maggio 1997 e le quantità saranno ripartite, in accordo tra le associazioni dei produttori, sentito il parere della parte acquirente, come risulta dal prospetto allegato (allegato 2).

Qualora dalla verifica della contrattazione risultasse non collocata parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale di trasformazione, ed emergessero quantitativi contrattati eccedenti la ripartizione per associazione di produttori, con la mediazione dell'Unapa e dell'Italpatate, si dovrà provvedere a ripartire tali quantitativi già contrattati fra le altre associazioni dei produttori che dispongano ancora di prodotto, nel rispetto delle necessità delle industrie acquirenti. Le stesse provvederanno a prorogare i termini di contrattazione fino al 31 luglio 1997 al fine di conoscere l'andamento stagionale ed evitare errori di valutazione quantitativa.

Art. 3.

Opzione 1

Le parti contraenti possono concordare il prezzo di cessione delle patate al momento della precontrattazione, ad un livello uguale o superiore di un prezzo indicativo di 220 lire/kg per la fascia A, 200 lire/kg per la fascia B più eventuale opzione bonus e malus e 150 lire/kg per la fascia B1.

In questo caso le parti si impegnano a rispettare i contratti sia per i prezzi che per i quantitativi concordati.

Opzione 2

Le parti prendono in considerazione l'andamento di mercato delle patate al momento della scavatura per arrivare a definire il prezzo finale.

In questo senso, nei contratti si farà riferimento al prezzo indicativo (di cui all'opzione 1) rispetto al quale il prezzo di mercato può risultare superiore od inferiore.

A seconda dell'andamento di mercato, per le fasce A, B e B1 si procederà come segue:

se il prezzo di mercato è maggiore del prezzo indicativo, il 50% della differenza tra i due prezzi si aggiungerà al prezzo indicativo;

se il prezzo di mercato è inferiore del prezzo indicativo, il 50% della differenza tra i due prezzi si diminuirà dal prezzo indicativo.

Tuttavia, considerato che i costi variabili medi per coltivare 1 ettaro di patate si aggirano intorno ai 5 milioni di lire, con una resa media per ettaro di 400 quintali, essendo il costo di produzione medio di 120 lire/kg, le parti convengono che se il prezzo di mercato scende sotto tale limite il prezzo di cessione delle patate sarà calcolato sulla base della differenza tra il prezzo indicativo e tale costo di produzione medio. In questo caso il prezzo di cessione per la fascia A non potrà essere inferiore a 170 lire/kg, per la fascia B a 160 lire/kg e per la fascia B1 a 135 lire/kg.

Per la determinazione del prezzo di mercato, le parti faranno riferimento al prezzo individuato da una commissione tecnica composta dai rappresentanti delle due unioni e dall'AIIPA entro un periodo di tempo non superiore ad un mese dalla raccolta, tenuta presente la media dei prezzi rilevati nel periodo della raccolta nella regione di provenienza delle patate. Le parti, in sede contrattuale, possono individuare altri riferimenti per la determinazione del prezzo medio. Gli eventuali aumenti di prezzo riscontrati determineranno un aumento pari almeno al 50% dell'aumento del prezzo stesso.

Fascia C

Per il prodotto non adatto alla lavorazione industriale di chips o fritte, ma idoneo all'ottenimento di derivati ad uso alimentazione umana di cui alle norme di qualità della fascia C (allegato 5), il prezzo di cessione viene fissato in lire 60/kg.

Il prodotto utilizzabile con la fascia C non può superare il 20% dell'obiettivo di trasformazione nazionale.

Tali prezzi si intendono per merce alla rinfusa franco centro di raccolta.

Le parti potranno convenire in contratto che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto questi saranno a carico dell'industria.

I pagamenti dovranno essere resi tramite assegni circolari non trasferibili o bonifico bancario.

Art. 4.

La parte acquirente assume l'obbligo di corrispondere all'associazione dei produttori venditrice il prezzo di cui all'art. 3 ed inoltre di versare lire 3/kg al fondo nazionale di cui al punto 3 della premessa.

La parte agricola si impegna a versare un pari importo nel medesimo fondo.

Art. 5.

Nell'ambito delle obbligazioni assunte dai contraenti, nei termini dei calendari di consegna, la parte agricola si impegna a consegnare all'acquirente tutto il prodotto oggetto dell'accordo, rispondente alle norme di qualità concordate di cui agli allegati 3, 4, 5.

La parte acquirente si impegna a:

1) ritirare la totalità del prodotto contrattato, che risponda alle norme di qualità concordate entro i termini pattuiti nel contratto e nel rispetto dei calendari di consegna;

2) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo le modalità contrattuali.

La parte agricola si impegna a:

1) consegnare tutto il prodotto contrattato che risponda alle norme di qualità concordate come da allegati 3, 4, 5.

Art. 6.

Per il prodotto oggetto del presente accordo, sono definite le norme di qualità che verranno qui allegate (allegati 3, 4, 5).

Il verificarsi di eventi eccezionali che non consentiranno la consegna o il ritiro del prodotto dovranno essere comunicati nel momento in cui questi vengono rilevati alla controparte con il mezzo scritto più veloce.

Le modalità e i tempi di consegna saranno concordati tra le parti contraenti.

Qualora alla data prevista, concordata secondo le modalità del terzo comma del presente articolo, l'acquirente non ritirasse il prodotto contrattato, o il venditore non consegnasse secondo contratto, la parte venditrice o compratrice potrà fare verificare immediatamente dal collegio arbitrale di cui all'art. 10 i mancati ritiri o consegne.

Nel caso che il collegio arbitrale accertasse l'inadempienza dell'acquirente, oppure l'inadempienza della parte venditrice, alla parte lesa sarà dovuta una somma, a titolo di penale, pari al 10% del prezzo di contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore, derivato da acquisto «in perdita» o «in sostituzione». Per la parte acquirente detto importo costituirà prova certa di pagamento anticipato a valere sul dovuto.

Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti.

Ferme restanti le condizioni sopra indicate, la parte venditrice potrà proporre altre varietà alternative, in accordo con l'acquirente, anche tramite cessione parziale di contratto.

Art. 7.

All'atto della partenza dal centro di raccolta la parte venditrice preleva e certifica un campione rappresentativo della partita.

Il controllo del prodotto ricevuto verrà effettuato secondo la seguente prassi:

per le patate entrate in stabilimento fino alle ore 12, il controllo dovrà essere effettuato nel corso della stessa giornata;

per le patate entrate in stabilimento dopo le ore 12, il controllo dovrà essere effettuato entro le ore 12 del giorno successivo.

In caso di non rispondenza alle specifiche qualitative e quantitative previste e con l'esclusione di una variazione percentuale dell'1% in più o in meno sulla quantità indicata in bolla, la parte acquirente informa, con il mezzo di comunicazione più rapido, la parte venditrice sull'entità del peso, della tara e della sostanza secca.

La parte venditrice deve comunicare entro 4 ore la mancata accettazione dei controlli.

Qualora non fosse stato raggiunto un accordo fra le parti, si procederà ad un ulteriore prelievo ed al controllo, presso lo stabilimento, di un campione contraddittorio fra le parti, che farà testo per l'esito della controversia in atto e per l'accettazione o meno della merce.

Se una partita di prodotto è contestata e le parti non si accordano, la questione è rimessa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 88 del 1988, entro tre giorni alla decisione di un perito da richiedersi all'ufficio del delegato nazionale RUCIP.

Le spese di perizia saranno a carico della parte perdente.

Art. 8.

Il pagamento del prodotto avviene in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla fatturazione settimanale.

Qualora l'acquirente non rispettasse i suddetti termini, sarà dovuto al venditore, per il ritardo, un interesse pari all'1% al mese per tutto il periodo di mora. Il pagamento dell'interesse avverrà contestualmente al saldo comprensivo degli interessi maturati in aggiunta al prezzo convenuto.

In fattura andranno evidenziate le quantità, le qualità ed i prezzi relativi alle partite di prodotto consegnate.

Art. 9.

Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare e controllare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione; i centri saranno gestiti dalle associazioni dei produttori al di fuori degli impianti industriali.

Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

Art. 10.

Per la soluzione delle controversie che possano sorgere durante l'esecuzione dei contratti, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale. Esso è formato da tre membri dei quali uno è scelto dalla parte industriale, uno dalla parte agricola ed il terzo sarà il funzionario responsabile del servizio A.I.M.A. (o un suo delegato) della regione sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di trasformazione.

Il collegio arbitrale dovrà formulare il suo giudizio entro tre mesi dalla richiesta.

Art. 11.

Le industrie di trasformazione corrisponderanno alla associazione di industriali firmataria del presente accordo a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma, la somma di lire 0,75 per chilogrammo di patate, a titolo di assistenza contrattuale.

Un pari importo verrà corrisposto dalle industrie di trasformazione, per lo stesso motivo, alle associazioni dei produttori con cui hanno stipulato contratti.

La suddetta quota non va portata in detrazione del prezzo minimo di cui all'art. 3 e dell'integrazione di cui all'art. 4.

Art. 12.

Il presente accordo è depositato a cura delle Unioni dei produttori pataticoli presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché presso gli Assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate.

I contratti di coltivazione e vendita, saranno depositati a cura dei venditori entro quindici giorni della stipula presso gli Assessorati all'agricoltura delle regioni interessate, presso il MIRAAF, l'A.I.M.A. e le Associazioni industriali di categoria, firmatarie del presente accordo, a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma le industrie acquirenti.

Inoltre, saranno inviati all'unione nazionale a cui aderisce l'associazione di produttori venditrice.

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA DELL'AIIPA

L'AIIPA sottoscrive il presente accordo salvo verifica dell'effettiva copertura dell'obiettivo nazionale, dopo la prima fase di contrattazione.

ALLEGATO 1

A. P. riconosciute:
ASSO.PA (Bologna)
AS.PRO.PAT. (Alessandria)
ASSO.PATATA (Napoli)
LA SILA (Cosenza)
A.P.P.A. (Verona)
A.M.P.P. (L'Aquila)
KART (Salerno)
A.P.N. (Napoli)
A.P.P.A.L. (Viterbo)
A.P.C. (Napoli)
A.L.PRO.PAT. (Milano)
ASSOPATATA CASERTA (Caserta)
ASSO.NA.PA. (Napoli)
A.P.P.E. (Bologna)
FUCENTINA (L'Aquila)
A.A.P.P. (Salerno)
A.P.C. (Napoli)
A.P.P. CENTRO ITALIA (Viterbo)
SILANPATATE (Cosenza)
ASSOCIAZIONE LA REGINA (Caserta)

Salvo verifica della sussistenza dei requisiti di riconoscimento da effettuarsi a cura del MIRAAF. Verifica da realizzarsi entro una settimana dalla data del presente accordo.

ALLEGATO 2

CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE PATATE

Campagna 1997

N. contratto .... codice .... ditta .... tra

il .... legale rappresentante dell'associazione ....

con sede amministrativa in .... tel. ....

partita I.V.A. .... aderente all'unione nazionale ....,

produttore-venditore da una parte e la ditta ....

con sede sociale in ....

e stabilimento in .... via .... n. ....

tel. .... partita I.V.A. ...., che dichiara di essere associata

o di designare l'associazione di categoria ....

acquirente dall'altra, si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'associazione si impegna a consegnare per la campagna 1997/1998 tutto il prodotto oggetto del presente contratto.

Tonn. .... patate di cui alla fascia A all. n. ....

Tonn. .... patate di cui alla fascia B all. n. ....

Tonn. .... patate di cui alla fascia C all. n. ....

Il prodotto consegnato dovrà corrispondere alle norme di qualità prescritte per le patate destinate alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne:

....

....

L'industria di trasformazione assume l'obbligo:

a) di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto;

b) di ritirare il prodotto entro le date convenute:

....

....

Art. 2.

L'associazione di produttori venditrice dovrà collaborare con l'industria acquirente, al fine di arrivare, con l'aiuto tecnico della stessa, al miglior risultato nell'interesse comune.

Dovranno essere messi a disposizione dell'acquirente dati riguardanti località, numero di ettari investiti per varietà, relativi alle patate oggetto del presente contratto e l'industria sarà autorizzata a visitare per mezzo dei suoi tecnici, ed in accordo con l'associazione di produttori venditrice, in qualsiasi momento, le colture ed a controllarne lo stato vegetativo e sanitario.

Art. 3.

Il prezzo viene concordato come segue:

....

Il prezzo di cui sopra è convenuto per il prodotto reso .... › su camion, rinfusa, al netto di I.V.A., fatto salvo quanto previsto dalle norme di qualità allegate all'accordo.

Art. 4.

La parte venditrice si riserva il diritto di richiedere idonee garanzie fidejussorie o fissare come forma di pagamento quella del bonifico bancario irrevocabile, con valuta a sessanta giorni dalla data della fattura, a carico degli acquirenti nei confronti dei quali esistano elementi probanti (contratti o accordi effettivamente sottoscritti dalle parti) che dimostrino una loro passata inosservanza anche parziale dei pagamenti previsti dalle modalità contrattuali.

Art. 5.

Modalità di pagamento: fatturazione settimanale, 60 giorni data fattura in un'unica soluzione.

Art. 6.

Condizioni particolari aggiuntive: ....

Le parti concordano che il mancato pagamento dei servizi resi comporta la lesione del prezzo minimo contrattato. Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall'accordo interprofessionale per le patate, stipulato presso il MIRAAF il ...., quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.

Art. 7.

Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte e sarà valido soltanto al momento della firma dell'accordo interprofessionale in sede ministeriale.

p. l'associazione

....

p. l'industria

....

ALLEGATO 3

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

Fascia A

Prodotto con calibro: da 40 mm a 80 mm.

Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sopra riportate, in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche organolettiche: gusto e odore tipici delle varietà concordate.

Caratteristiche chimico-fisiche:

residuo secco: minimo 20% con oscillazione di più o meno 1,0% dall'inizio del ritiro al 30/06 il residuo secco minimo è di 19,5% con oscillazioni di più o meno 1,0%.

Per ogni decimo di punto in più oltre il 21% (il 20,5% fino al 30/06) e fino ad un massimo di 23,5% (23% fino al 30/06): + L. 2/Kg per ogni decimo di punto.

Per partire con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore.

zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape).

Caratteristiche fisiche:

Limiti di accettabilità:

a) patate con calibro diverso dal convenuto 5% in peso;

b) lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm 3% in peso;

c) patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondità 5% in peso;

d) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm 2% in peso;

e) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero 3% in peso;

f) tuberi con guasto 2% in peso;

g) i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;

h) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge;

i) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.

ALLEGATO 4

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

Fascia B

Prodotto con calibro: inferiore a 45 mm e superiore a 45 mm.

Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sottoriportate, in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche organolettiche: gusto e odore tipici delle varietà concordate.

Caratteristiche chimico-fisiche:

residuo secco: minimo di 20% con oscillazioni di più o meno di 1,0% dall'inizio del ritiro al 30/06 il residuo secco minimo è di 19,5% più o meno 1,0%.

Per ogni decimo di punto in più, oltre il 21% (il 20,5% fino al 30/06) e fino ad un massimo del 22% (21,5% fino al 30/06): + L. 0,5/kg per ogni decimo di punto.

In casi eccezionali dovuti a sfavorevole andamento stagionale, si può accettare anche un residuo secco minimo pari a 20% con oscillazioni in meno di 1,5%.

Per partite con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore.

zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape).

Caratteristiche fisiche:

Limiti di accettabilità:

a) lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm 3% in peso;

b) patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondità 5% in peso;

c) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm 2% in peso;

d) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero 3% in peso;

e) tuberi con guasto 2% in peso;

f) i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;

g) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge;

h) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).

In alternativa a quanto stabilito nei punti da *a)* ad *e)*, è possibile valutare le partite secondo le seguenti modalità.

Su un campione di 100 tuberi controllati si applica il prezzo base quando sono presenti da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia.

Sono previsti i seguenti bonus e malus:

da 00 a 10 tuberi con qualsiasi macchia bonus di L.+ 25 per kg;

da 11 a 20 tuberi con qualsiasi macchia bonus di L.+15 per kg;

da 21 a 25 tuberi con qualsiasi macchia bonus di L.+5 per kg;

da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia prezzo base;

da 31 a 35 tuberi con qualsiasi macchia malus di L. -5 per kg;

da 36 a 40 tuberi con qualsiasi macchia malus di L. -10 per kg;

oltre i 40 tuberi macchiati, la partita non è accettabile.

Inoltre può essere concordato di pagare il prodotto in funzione del numero dei tuberi presenti in un campione di 10 kg secondo la seguente tabella:

da 44 a 49 tuberi bonus di L. + 25 per kg;

da 50 a 55 tuberi bonus di L. + 20 per kg;

da 56 a 60 tuberi bonus di L. + 10 per kg;

da 61 a 66 tuberi prezzo base;

da 67 a 71 tuberi malus di L. - 5 per kg;

da 72 a 77 tuberi malus di L. - 10 per kg.

Per partite con oltre 77 tuberi è previsto l'accordo tra le parti.

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.

Il metodo da seguire per la valutazione delle partite sarà definito al momento della contrattazione.

ALLEGATO 5

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

Fascia C

Ogni fornitura deve essere costituita da prodotto:

1) della stessa varietà e provenienza, se consegnato sfuso; con l'indicazione della varietà e provenienza dei singoli lotti se consegnato in contenitori;

2) sano, mercantile, asciutto, privo di alterazioni patologiche e di malattie evolutive, nonché di lesioni profonde;

3) con assenza di materiali estranei (zolle, sassi, terra, ecc.);

4) con residuo secco minimo del 19% più o meno 0,5% accertato con metodo idrometico. Per partite con valori inferiori si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore, tenendo presente che un punto di sostanza secca corrisponde mediamente all'8/10% di peso;

5) esente da odori e sapori anomali e con residui chimici entro la norma. I limiti di accettabilità dei punti 1), 2), 3) sono così stabiliti:

tuberi di cui al punto 1) 5% in peso;

tuberi di cui al punto 2) 5% in peso;

materiali estranei di cui al punto 3) 3% in peso;

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita.

La franchigia totale è fissata al 3%.

97A7894

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 3, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare L25B - Storia dell'arte moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, piazza Pugliatti, Messina, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A7895

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 26 maggio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 267/97», relativo alla specialità medicinale: «ESAPENT», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, a pag. 45, seconda colonna, dove è indicato: «Specialità medicinale ESAPENT, 30 capsule 500 mg, n. di A.I.C. 027617012.», leggasi: «Specialità medicinale ESAPENT, *nella confezione "MITE"* 30 capsule 500 mg, n. di A.I.C. 027617012.».

97A7969

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Imigran». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 19 agosto 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto NCR n. 322/97 dell'11 luglio 1997», relativo alla specialità medicinale: «IMIGRAN» anche nelle confezioni: 4 compresse rivestite 50 mg, 8 compresse rivestite 50 mg, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 46, prima colonna, dove è scritto: «eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica, magnesio stearato, *metildrossipropilcellulosa,* titanio biossido (E 171), *tricetina,* ossido di ferro rosso (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).», leggasi: «eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica, magnesio stearato, *metilidrossipropilcellulosa,* titanio biossido, (E 171), *triacetina,* ossido di ferro rosso (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).».

97A7967

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modifica degli eccipienti, della composizione e del periodo di validità di specialità medicinali». (Avviso pubblicato nel supplemento ordinario n. 164 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 4 ottobre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 671 del 22 luglio 1996», relativo alla specialità medicinale: «IDROTAL», pubblicato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, a pag. 11, seconda colonna, dove è indicato: «Società: *Bayropharm italiana S.r.l.,* viale Certosa, *210* - 20156 Milano.», leggasi: «Società: *Bayer S.p.a.,* viale Certosa, *130* - 20156 Milano.».

97A7968

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 2 aprile 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto n. 40/97 del 5 febbraio 1997», relativo alla specialità medicinale «PAVULON», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, a pag. 88, prima colonna, dove è indicato: «La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società N.V. Organon - OSS (Olanda), rappresentata in Italia da Organon Teknika S.p.a. con sede in Ostilia, 15 - Roma, codice fiscale 07962500158, è ora trasferita alla società: Organon Teknika S.p.a., con sede in via Ostilia, 15 - Roma, codice fiscale 07962500158.», leggasi: «La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società N.V. Organon - OSS (Olanda), rappresentata in Italia da Organon Teknika S.p.a., con sede in via Ostilia, 15 - Roma, codice fiscale 07962500158, è ora trasferita alla società: *Organon Teknika B.V. - Boseind 15 - Boxtel (Olanda), rappresentata in* Italia da Organon Teknika S.p.a., con sede in via Ostilia, 15 - Roma, codice fiscale 07962500158.».

97A7970

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate *arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 3 7 0 9 7 *

L. 1.500